

COMUNE DI TON
Provincia Autonoma di Trento



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE GENERALE 2021

**Ai sensi dell'articolo 39
della L.P. 4 marzo 2015, n. 15**

ADOZIONE DEFINITIVA

NORME DI ATTUAZIONE



Borgo d'Anania, 27.05.2022

I N D I C E

<i>CAPITOLO I</i>	<i>GENERALITA' DISPOSIZIONI GENERALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....</i>	<i>7</i>	
Art. 1	OGGETTO DELLE NORME.....	8	
Art. 2	DURATA ED EFFETTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	8	
Art. 3	RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI LAVORI	8	
Art. 4	DISCORDANZE NEL P.R.G.....	8	
Art. 5	APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRG.....	8	
Art. 6	ATTUAZIONE DEL PRG.....	8	
Art. 7	INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	9	
Art. 8	PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (PRU) e progetti convenzionati (PC).....	9	
Art. 9	FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.....	9	
	<i>CAPITOLO II</i>	<i>DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI.....</i>	<i>11</i>
Art. 10	DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	12	
Art. 11	DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE	12	
Art. 12	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE	13	
Art. 13	AREE PER LA MOBILITA'	13	
Art. 14	FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIA	14	
Art. 15	TIPOLOGIE EDILIZIE E ASSI D'ORIENTAMENTO.....	18	
Art. 16	INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI.....	18	
Art. 17	INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE	19	
Art. 18	GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE.....	19	
Art. 19	CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	20	
Art. 20	PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.....	20	
Art. 21	DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO.....	20	
	<i>CAPITOLO III</i>	<i>CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO - TAVOLA DEL SISTEMA AMBIENTALE</i>	<i>21</i>
Art. 22	CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE.....	22	
Art. 23	AREE ASSOGGETTATE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	22	
Art. 24	AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE PRIMARIA.....	22	
Art. 25	AREE ASSOGGETTATE A DIFESA PAESAGGISTICA.....	22	
Art. 26	SITI POTENZIALMENTE INQUINATI.....	23	
Art. 27	MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE (D. LGS. 42/2004 dd. 22/01/2004) ..	23	
Art. 28	TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	24	
Art. 29	AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA	24	
Art. 30	SITI BONIFICATI (EX DISCARICHE)	24	

Art. 31	ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E ZONE A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	25
Art. 32	RISERVE NATURALI PROVINCIALI ISTITUITE E NON ISTITUITE	25
Art. 33	INSEDIAMENTI STORICI	25
Art. 34	AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE SECONDARIA	26
<i>CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTUATIVE PER GLI INSEDIAMENTI STORICI - TAVOLA DEI CENTRI ABITATI</i>		
Art. 35	DISPOSIZIONI GENERALI E DESTINAZIONI D'USO ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	28
Art. 36	SPAZI LIBERI ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	28
Art. 37	costruzioni accessorie NEGLI INSEDIAMENTI STORICI	28
Art. 38	SINGOLI ELEMENTI STORICI NON VINCOLATI	29
Art. 39	RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'EDIFICAZIONE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI	29
Art. 40	MODALITA' D'INTERVENTO SU SINGOLE UNITA' EDILIZIE	29
Art. 41	MANUTENZIONE ORDINARIA - M1 Art. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15	30
Art. 42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - M2 Art. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15	30
Art. 43	RESTAURO - R1 Art. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15	30
Art. 44	RISANAMENTO CONSERVATIVO - R2 Art. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15	32
Art. 45	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - R3 Art. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15	33
Art. 46	DEMOLIZIONE - R6 OMISSIS	34
<i>CAPITOLO V AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE - TAVOLA DEI CENTRI ABITATI</i>		
Art. 47	AREE RESIDENZIALI	36
Art. 48	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B"	36
Art. 49	AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE "C"	38
<i>CAPITOLO VI AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE PRIMARIO ED INCOLTI - TAVOLA URBANISTICA E CENTRI ABITATI</i>		
Art. 50	AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE PRIMARIO	40
Art. 50/bis	AREE BOSCHIVE, A PASCOLO E A ELEVATA INTEGRITA'	40
Art. 51	AREE AGRICOLE DI PREGIO "E1" (vedi art. 38 del PUP)	40
Art. 52	AREE AGRICOLE "E2" (vedi art. 37 del PUP)	41
Art. 53	AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE "E2L"	42
Art. 54	AREE AGRICOLE "E2E"	42
Art. 55	AREE PER IMPIANTI ZOOTECNICI "E3"	43
Art. 56	AREE BOSCHIVE E FORESTA DEMANIALE "E4"	43
Art. 57	AREE A PASCOLO "E5"	44
Art. 58	AREE A ELEVATA INTEGRITA' "E6"	44
<i>CAPITOLO VII AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO - TAVOLA URBANISTICA E CENTRI ABITATI</i>		

Art. 59	AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO	46
Art. 60	AREE PRODUTTIVE LOCALI "D1"	46
Art. 61	AREE PRODUTTIVE LOCALI DI PROGETTO "D1PR"	47
Art. 62	AREE PER ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE INDUSTRIALE "D2"	47
Art. 63	AREE ALBERGHIERE "D3"	47
Art. 64	AREE COMMERCIALI "D4"	48
Art. 65	IMPIANTI PER AZIENDE AGRICOLE A CARATTERE INDUSTRIALE "D5"	48
Art. 66	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	48
<i>CAPITOLO VIII AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E PERTINENZE PRIVATE - TAVOLA URBANISTICA E CENTRI ABITATI -</i>		53
Art. 67	AREE PER SERVIZI PUBBLICI	54
Art. 68	AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI "F1"	54
Art. 69	AREE PER VERDE PUBBLICO "F2"	54
Art. 70	AREE A VERDE PRIVATO "F4"	55
Art. 71	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITA' "F5"	55
<i>CAPITOLO IX INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO - TAVOLA URBANISTICA E CENTRI ABITATI -</i>		57
Art. 72	INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO.....	58
Art. 73	AREE FERROVIARIE "G1"	58
Art. 74	AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE "G2"	58
Art. 75	AREE PER PARCHEGGI "G3"	60
Art. 76	AREE PER PARCHEGGI "G3*"	60
Art. 77	AREE DI PROTEZIONE CIMITERIALE "G4"	61
Art. 78	AREE DI RISPETTO DEI POZZI E AREE DI RISPETTO IDROGEOLOGICO DELLE SORGENTI.....	61
Art. 79	AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DELLE RISORSE IDRICHE.....	61
<i>CAPITOLO X NORME GENERALI</i>		63
Art. 80	VARIANTI PERIODICHE	64
Art. 81	AREE INEDIFICABILI CON SPECIFICO RIFERIMENTO NORMATIVO – ARTICOLO DELLA L.P. 15/2015.....	64
Art. 82	DEROGHE.....	64
Art. 83	NORME TRANSITORIE E FINALI	64

CAPITOLO I

GENERALITA' DISPOSIZIONI GENERALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ART. 1 OGGETTO DELLE NORME

1. Le presenti Norme di Attuazione sono uno degli elementi fondamentali che costituiscono il PRG e determinano le modalità d'uso del territorio del Comune di Ton, nel rispetto della legge urbanistica provinciale, del PUP e delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 2 DURATA ED EFFETTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

1. Il P.R.G. interessa l'intero territorio comunale e le presenti Norme di Attuazione definiscono le modalità d'intervento e di trasformazione o conservazione del territorio suddiviso per aree omogenee.

ART. 3 RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI LAVORI

1. L'osservanza delle presenti Norme di Attuazione non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari del permesso di costruire, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
2. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere iscritti agli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli assuntori dei lavori devono inoltre essere in regola con gli obblighi loro spettanti anche in materia di contribuzione (DURC).
3. Il Sindaco deferisce ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché siano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettista, sia di direttore dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti o al progetto approvato.

ART. 4 DISCORDANZE NEL P.R.G.

1. Ai sensi dell'art. 24 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, il PRG è lo strumento di pianificazione predisposto dal Comune per l'esercizio di tutte le funzioni non già attribuite ai piani di livello sovraordinato o prevalenti in materia di sicurezza.
2. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici e nelle presenti norme hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.
3. Per le aree rappresentate in scala diversa, fa testo, nel caso di eventuali divergenze, la rappresentazione in scala di maggiore dettaglio.

ART. 5 APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRG

1. Il PRG si applica alla totalità del territorio Comunale.
2. L'applicazione del PRG avviene secondo le indicazioni contenute nei sistemi cartografici letti nel loro complesso contemporaneamente, oltre che secondo le prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione e le indicazioni della Relazione Illustrativa e dei suoi allegati.
3. Il PRG demanda al Regolamento Edilizio Comunale, in seguito chiamato per brevità anche REC, i criteri della disciplina tecnico amministrativa e le norme sanitarie.
4. Per quanto non considerato esplicitamente nel PRG, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti sovraordinati, sia a livello provinciale, sia a livello nazionale.
5. Per la rettifica delle previsioni del PRG, si applicano le procedure previste dagli articoli 39 e 45 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.
6. Il PRG contiene le precisazioni ed i criteri in ordine alla tipologia, alle dimensioni, ai caratteri architettonici ed ai materiali per la realizzazione degli interventi.

ART. 6 ATTUAZIONE DEL PRG

1. Il PRG si attua attraverso gli strumenti di attuazione della pianificazione o piani attuativi, previsti al titolo II capo III della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, nonché, nelle restanti parti del territorio comunale, attraverso gli interventi diretti di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio.
2. La pianificazione subordinata prevista dai piani attuativi si applica obbligatoriamente solo nelle parti del territorio comunale specificatamente assoggettate ai medesimi e secondo le prescrizioni contenute nel PRG.

3. I Piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e costituiscono riferimento complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, a loro volta soggetti a permesso di costruire nel rispetto delle indicazioni del PRG e delle norme congruenti.
4. I beni ricompresi all'interno della perimetrazione delle aree e dei manufatti isolati individuati in cartografia come insediamenti storici sono soggetti alle dettagliate prescrizioni di carattere operativo precisate al Capitolo IV delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 7 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

1. È ammesso l'intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto uno strumento di attuazione della pianificazione.
2. Nelle aree assoggettate ai piani esecutivi di grado subordinato, il permesso di costruire o la SCIA sono subordinati all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni, esclusi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che sono sempre ammessi.

ART. 8 PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (PRU) E PROGETTI CONVENZIONATI (PC)

1. Nelle tavole stralcio dei centri abitati del sistema urbanistico -TSU CA - il PRG individua unicamente il Piano di Riqualificazione Urbana (PRU), in località Ceramica e tre progetti convenzionati.
2. I piani attuativi della pianificazione sono quelli riportati all'articolo 50 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e disciplinati dall'articolo 4 del relativo Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale.

Essi sono:

- 2.1. PRU - Sono Piani di Riqualificazione Urbana individuati dal PRG su aree potenzialmente inquinate e specificatamente individuate in località Ceramica;
- 2.2. PC – Per i permessi di costruire convenzionati si fa riferimento all'art. 84 della L.P. 15/2015. I termini della convenzione saranno stabiliti dall'amministrazione comunale in sede di rilascio del permesso di costruire.
3. La cartografia indica con apposita simbologia il perimetro delle aree dove si applicano obbligatoriamente i piani attuativi. Tali piani devono comprendere l'intera superficie delle singole aree come delimitata nella cartografia del PRG.
4. Il Piano Attuativo deve rispettare i parametri stereometrici, i criteri, gli indirizzi progettuali sull'andamento dei corpi di fabbrica, le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità eventualmente riportate nella cartografia del PRG. Per la viabilità, il Piano Attuativo può formulare anche tracciati diversi. Gli indirizzi tipologici eventualmente prescritti per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione nelle aree assoggettate a Piano Attuativo sono puramente orientativi; essi possono discostarsene a condizione che siano rispettati i criteri generali di tutela ambientale fissati dal PRG.
5. I Piani di Riqualificazione Urbana e i Progetti Convenzionati hanno validità stabilita dalla L.P. 15/20145.
6. Nel Piano di Riqualificazione Urbana previsto in località Ceramica, qualsiasi intervento sarà possibile dopo la bonifica dell'area in quanto sito potenzialmente inquinato e dovrà quindi rispettare quanto previsto dall'articolo 26 delle presenti NA.
7. Nella convenzione dei progetti convenzionati 1 e 2 in frazione Masi deve essere prevista la cessione delle aree necessarie alla viabilità nonché la realizzazione delle reti per la parte di competenza.

ART. 9 FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

1. Il fabbisogno di edilizia abitativa economico popolare potrà essere soddisfatto all'interno delle aree di nuova espansione, nelle aree di completamento e negli edifici compresi nei perimetri degli insediamenti storici., compatibilmente con le norme di legge in vigore, previa individuazione delle aree con deliberazione del Consiglio Comunale.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 10 DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per temi a seconda che si tratti di regolamentare:
 - criteri per l'esercizio della tutela ambientale;
 - destinazioni d'uso del suolo;
 - vincoli e tutele speciali;
 - programmazione del settore commerciale;
 - previsioni specifiche del P.R.G.
2. All'interno del perimetro del centro storico e sugli edifici e manufatti sparsi di origine storica individuati dal P.R.G., ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni e indicazioni contenute nelle presenti norme di attuazione nonché nella schedatura degli edifici del centro storico.
3. All'esterno del perimetro del centro storico e sugli edifici di origine recente, ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni e indicazioni contenute nei criteri di tutela ambientale delle presenti norme di attuazione.
4. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli è subordinata alla Carta di Sintesi della Pericolosità. Si rinvia inoltre alle Norme di Attuazione del PUP capo IV articoli da 14 a 18 come declinate dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.
5. Le prescrizioni riguardanti Vincoli e Tutele speciali prevalgono sulle destinazioni di zona.
6. La destinazione d'uso attuale, delle singole unità immobiliari, è quella risultante dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici costruiti fuori dai centri abitati o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari.

ART. 11 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, si assumono le disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale.
2. Alle suesposte definizioni, di cui alle disposizioni provinciali, si aggiungono le seguenti:

2.1 LOTTO NON MODIFICABILE [mq]

1. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade esistenti o di progetto, corsi d'acqua, da lotti già edificati o da limiti di zona. Nei casi in cui il lotto non sia modificabile la superficie del lotto minimo è ridotta del 25%.

2.2 LEGNAIE (COSTRUZIONE ACCESSORIA)

1. Sono costruzioni accessorie che possono essere realizzati esclusivamente su pertinenza di fabbricati esistenti e al servizio della residenza, nel numero massimo di uno ogni alloggio e comunque nel totale di massimo cinque per edificio. La destinazione d'uso ammessa per tali manufatti è quella di legnaia, deposito attrezzi e piccoli fienili.
2. Per tali strutture non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.
3. Le legnaie devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) L'intero manufatto deve poggiare su platea di calcestruzzo, essere realizzato in legno trattato al naturale e utilizzare materiali di copertura analoghi a quelli dell'edificio del quale costituisce pertinenza.
 - b) Possono essere realizzate in aderenza oppure nell'ambito delle pertinenze degli edifici principali.
 - c) Dimensioni massime in pianta: mq 25 fino a tre manufatti, oltre i tre e fino al numero massimo di cinque, le dimensioni massime di tutte le singole legnaie al servizio degli alloggi sono ridotte a 15 mq.
 - d) La copertura deve essere realizzata a una o due falde.
 - e) L'altezza massima è fissata a m 3,50.

2.3 TETTOIE (COSTRUZIONE ACCESSORIA)

1. La definizione di tettoia è stabilita dal Regolamento Urbanistico-edilizio della Provincia all'articolo 3 comma 4 lettera b).

2.4 MANUFATTI ACCESSORI INTERRATI O SEMINTERRATI (EDIFICIO PERTINENZIALE)

2. La definizione di edificio pertinenziale è stabilita dal Regolamento Urbanistico-edilizio della Provincia all'articolo 3 comma 4 lettera a).

3. Tali manufatti sono esplicitamente disciplinati dal documento denominato "Criteri di Tutela Ambientale", parte integrante dei documenti del PRG.

ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e delle disposizioni provinciali in materia di distanze, si fa riferimento all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 con le modifiche introdotte dai DGP n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 e ss. mm., con le specificazioni di cui al comma 2.
2. Al fine di un'univoca equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del medesimo Allegato 2 di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:

D.M. n. 1444/1968	Piano regolatore generale	Riferimento alle Norme di attuazione del PRG
Zone A	Aree di antica origine.	Art. n. 35
Zone B	Aree edificate di completamento B	Art. n. 48
Zone C	Aree di nuova espansione C	Art. n. 49
Zone D	Area produttiva del settore secondario e terziario	Art. n. 59
	Aree per strutture produttive dell'agricoltura	Art. n. 62
	Area di servizio viabilistico	Art. n. 13 - 14
Zone E	Aree per attività agro-silvo-pastorali	Art. da n. 50 a n. 58
Zone F	Aree per servizi e attrezzature pubbliche CA	Art. n. 67

ART. 13 AREE PER LA MOBILITA'

1. Le aree per la mobilità sono costituite dalla rete stradale, individuata dal P.U.P. nella cartografia del sistema infrastrutturale e precisata dalla cartografia del P.R.G. Nelle cartografie del PRG sono inoltre rappresentate la viabilità locale e la viabilità privata.
2. Le strade sono classificate in categorie in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati. Le categorie sono:
 - autostrade**
 - strade di I categoria**
 - strade di II categoria**
 - strade di III categoria**
 - strade di IV categoria**
3. Tutte le strade esistenti all'interno dei centri abitati possono essere ampliate. Lungo tutti i tracciati delle strade interne all'abitato possono essere realizzati marciapiedi secondo la normativa in vigore anche se non è individuata da apposita simbologia nelle planimetrie del PRG. Tale indicazione non è vincolante circa la posizione rispetto alla sede stradale (lato sinistro o destro) ma ne consente la realizzazione sulla base di un progetto esecutivo.
4. Nell'ambito dei centri abitati l'installazione di arredi urbani sulla viabilità rotabile e pedonale deve essere regolamentata da uno studio d'insieme.
5. Il PRG individua la viabilità in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico, nonché della situazione oro - geografica ed ambientale dei territori attraversati, in congruenza al sistema infrastrutturale del PUP dal quale mutua l'indicazione delle categorie stradali, specificate con un numero arabo sulla cartografia del sistema urbanistico.
6. La cartografia di Piano, oltre alla categoria di appartenenza, definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto.
7. A ciascun tipo di strada diversa da quella di interesse locale è assegnata la numerazione di categoria di cui al precedente punto 1, la quale porta riferimento all'Art. 61 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 03 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione di Giunta provinciale n.890 di data 05 maggio 2006 e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 di data 01 luglio 2011 e n. 2088 di data 04 ottobre 2013.
8. Il P.R.G. individua anche, con apposita simbologia, la viabilità di interesse locale esistente, da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria.

9. Per le strade non individuate nelle cartografie del PRG si applicano le disposizioni "altre strade".
10. Per tutte le strade di interesse locale, ovvero "altre strade" come definite nell'Art. 61 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 è ammessa la modifica della sede stradale anche se nella cartografia del PRG non è indicata la fascia di rispetto stradale. Per tali strade, anche all'interno degli insediamenti storici, sono sempre consentite le pavimentazioni, le rettifiche stradali, gli allargamenti della carreggiata, la formazione e/o l'allargamento dei marciapiedi, delle banchine e degli elementi marginali quali scarpate e muri di sostegno, nonché la formazione di parcheggi, di aree di sosta e di elementi di arredo urbano.
11. Riguardo alla strada che collega il centro abitato di Vigo con il campo sportivo si prescrivono l'attuazione di misure di mitigazione della pericolosità a carattere gestionale. In caso di eventi meteorici particolarmente significativi ed intensi l'accesso alla strada deve essere precluso. Il soggetto responsabile della gestione di tali misure è il sindaco pro-tempore del comune di Ton.

ART. 14 FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIA

1. Sono aree destinate a conservare la funzionalità della rete viaria ed a garantire la possibilità di interventi di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle caratteristiche tecniche. Queste aree si identificano con la fascia di rispetto ed hanno la dimensione stabilita dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione. Non sono rappresentate in cartografia ma costituiscono vincolo per le aree in fregio alla viabilità.
2. Nelle aree di protezione stradale è vietata ogni edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete ed agli impianti di manutenzione stradale.
3. La realizzazione di impianti di distribuzione di carburante e di eventuali stazioni di servizio è ammessa solo dove consentita dalle norme di zona.
4. L'ampliamento di edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, sia dentro sia fuori terra, è subordinata al rispetto delle norme di zona ed al rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 03 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione di Giunta provinciale n.890 di data 05 maggio 2006 e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 di data 01 luglio 2011 e n. 2088 di data 04 ottobre 2013.
5. Ogni intervento che interessi la viabilità oppure la fascia di rispetto, dovrà ottenere il preventivo parere favorevole da parte dell'Ente competente nella gestione della strada.
6. La disciplina delle strade e delle relative fasce di rispetto sono stabilite dalle disposizioni in materia di cui alla deliberazione n. 909 di data 03 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione di Giunta provinciale n.890 di data 05 maggio 2006 e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 di data 01 luglio 2011 e n. 2088 di data 04 ottobre 2013.
7. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26). In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1° luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013.
8. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, vale quanto prescritto dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49.

TABELLA A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	3.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3

TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	60	-----	-----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:

- | | |
|------------------------------|--|
| - DAL LIMITE STRADALE PER | STRADE ESISTENTI
STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE |
| - DALL'ASSE STRADALE PER | STRADE DI PROGETTO |
| - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER | RACCORDI E/O SVINCOLI |

TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	(")	-----	-----	150
I CATEGORIA	(5*)	40	60	90
II CATEGORIA	(*)	35	45	60
III CATEGORIA	(5*)	25	35	(40*)
IV CATEGORIA	(5*)	15	25	(30*)
ALTRE STRADE	(5*)	5 (**)	10 (**)	(20*)

(") Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.

(*) Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali.

(**) **Ove non diversamente specificato dagli strumenti urbanistici locali.**

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI

- DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	RACCORDI E/O SVINCOLI

ART. 15 TIPOLOGIE EDILIZIE E ASSI D'ORIENTAMENTO

1. Il P.R.G. distingue nelle zone residenziali tre tipi di tipologie edilizie:
 - 1.1. Mono o bifamiliare: sono costruzioni isolate, costituite da una o da due unità abitative aggregate;
 - 1.2. In linea o a schiera: sono edifici a struttura seriale, contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare direttamente con l'esterno o attraverso anditi comuni;
 - 1.3. A blocco: sono tutte le altre costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi comunicano con l'esterno esclusivamente mediante anditi comuni (condomini, case a grappolo, ecc.).
2. Il PRG distingue nelle zone produttive o commerciali tre tipologie edilizie:
 - 2.1. Tradizionale: si tratta di edifici compatti, con coperture a più falde, dove viene integrata la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda;
 - 2.2. A capannone: si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali in calcestruzzo armato, metallo o legno, caratterizzati dall'aggregazione di elementi di semplice geometria.
 - 2.3. A malga: è la tipologia specifica dei fabbricati a servizio dell'agricoltura, quali stalle, depositi agricoli, caratterizzata da corpi di fabbrica allungati, con copertura a due falde.
 - 2.4. Tipologia moderna anche a falda unica complanare o curva.
3. Nelle aree particolarmente esposte o di nuova edificazione, il PRG prescrive con apposito simbolo gli assi d'orientamento dei nuovi edifici che dovranno disporsi parallelamente all'andamento dei segmenti rappresentati nel simbolo. Per tali assi valgono le disposizioni riportate nei criteri di tutela ambientali precisati nell'appendice allegata alla relazione del PRG. Su espressa motivazione verbalizzata dalla Commissione edilizia in base a specifica documentazione inoltrata dal richiedente il provvedimento autorizzativo, è concesso di modificare l'orientamento degli assi per adeguarlo all'andamento del terreno o ad un particolare assetto formale e/o funzionale delle costruzioni.

ART. 16 INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI

1. Fatte salve le disposizioni che regolano le trasformazioni delle singole unità edilizie ricomprese nella perimetrazione degli insediamenti storici, al di fuori di questi è sempre consentita la demolizione parziale o totale dei fabbricati e la loro ricostruzione come definito dall'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.
2. Negli interventi di trasformazione di fabbricati ricadenti nelle aree esterne agli insediamenti storici è ammesso, secondo l'articolo 122 comma 8bis, l'incremento di SUN fino al 30 % di quella esistente alla data del 23.03.2005 (entrata in vigore della variante 2003 al PRG), anche oltre gli indici di fabbricabilità di zona riguardanti indice di utilizzazione fondiaria, rapporto di copertura e lotto minimo, alle seguenti condizioni:
 - ..1 L'incremento di SUN possa essere realizzato anche con un aumento in altezza eccedente fino ad un massimo di cm 100 quella massima prevista dal presente PRG per le singole zone e nel solo rispetto delle distanze minime dai confini e tra i fabbricati prescritte dal presente PRG per ogni singola zona, qualora l'ampliamento non sia da realizzare in aderenza ad altri fabbricati;
 - ..2 L'incremento di SUN previsto su edifici che alla data del 23.03.2005 abbiano altezza superiore a quella massima di zona prevista dal PRG, ivi compresi i 100 cm ammessi dal precedente comma 2.1, potrà essere effettuato unicamente per aggiunte laterali, nel solo rispetto delle distanze minime dai confini, dalle strade e dai fabbricati previste dal presente PRG per ogni singola zona;
 - ..3 La sommatoria degli incrementi di SUN realizzati dopo il 23.03.2005 non deve superare il limite quantitativo del 30 % sopra precisato.
3. Le ristrutturazioni possono essere eseguite anche con disegno totalmente diverso dall'esistente.
4. Se più favorevoli, le ristrutturazioni edilizie potranno essere effettuate seguendo le prescrizioni specifiche di zona.
5. In relazione ai diritti acquisiti per usucapione ventennale, negli interventi di ristrutturazione la ricostruzione dei volumi preesistenti al momento della loro demolizione è sempre possibile nei termini di cubatura, altezze, sedime e sagoma preesistenti, indipendentemente dalle distanze dai confini di proprietà, dalle altre costruzioni e dalle strade. A tal fine, il richiedente del permesso di costruire deve dimostrare in sede di domanda la sussistenza del proprio diritto. È fatta salva la facoltà del Sindaco di imporre eventuali arretramenti o altre particolari modalità costruttive ed esecutive in relazione alla sicurezza della circolazione stradale, ovvero in relazione a diritti vantati da terzi.
6. Per l'ampliamento degli edifici in centro storico, si fa riferimento agli articoli delle singole categorie d'intervento.

7. La definizione di fabbricato è stabilita dalla L.P. 04 agosto 2015 n. 15, articolo 3, comma 1, lettera t). Non sono pertanto considerati "fabbricati" i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà, quali baracche, tettoie di superficie inferiore a mq 15, serre e simili, nonché le costruzioni accessorie di cui all'articolo 11.

ART. 17 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

1. Gli interventi di nuova edificazione sono regolati dalle specifiche disposizioni a tale scopo previste per ogni singola zona con cui il PRG suddivide il territorio comunale. Tali disposizioni sono esposte nei seguenti articoli delle presenti norme.
2. Tutti i nuovi lotti inseriti con l'entrata in vigore della variante al PRG 2021, sono vincolati a prima casa in osservanza al risparmio del territorio come richiamato all'articolo 18 e 87 della L.P. 15/2015.

ART. 18 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

1. Allo scopo di perseguire l' oculato utilizzo delle risorse idriche previsto dagli articoli 13, 14, 29 e 30 delle NdA del PGUAP, è incentivata la realizzazione di:
 - 1.1 impianti di distribuzione dell'acqua potabile da acquedotto, dotati di accorgimenti per il risparmio idrico quali erogatori frangi getto, riduttori di portata, cassette di scarico dei vasi igienici a doppia cacciata, circolazione forzata dell'acqua calda;
 - 1.2 impianti per il recupero delle acque piovane da utilizzarsi per usi non potabili in sostituzione di acque pregiate;
 - 1.3 reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualità;
 - 1.4 sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue;
 - 1.5 aree di adeguata estensione ad elevata capacità drenante, atte a disperdere le acque di pioggia nel terreno;
 - 1.6 vasche di smorzamento e laminazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1.1 sono obbligatorie per tutti gli interventi di ristrutturazione, sostituzione edilizia e nuova costruzione da realizzare nelle aree urbanizzate del territorio comunale di tipo A, B, C, D, F e nelle E;
3. A far data dall'entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale prevista al punto b), comma 3, articolo 14 delle NdA del PGUAP, le disposizioni di cui al comma 1.3 sono obbligatorie per tutti gli interventi qui previsti al comma 2 qualora siano di rilevanti dimensioni, o qualora rientrino nelle fattispecie previste nei criteri dalla richiamata deliberazione;
4. La vasca di laminazione di cui al comma 1.6 deve essere dimensionata per contenere la pioggia di 1 ora. Lo scarico concesso per Ton è di 20 litri/ al secondo per ettaro di area interessata dall'edificazione, corrispondente al deflusso di pari superficie mantenuta al naturale. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio comunale, per il dimensionamento si fa riferimento alle "istruzioni per il dimensionamento di una vasca di laminazione sul territorio del comune di Trento" e al foglio di calcolo relativo, reperibili sul sito <http://www.comune.tn.it> utilità -modulistica -servizio reti.
5. Le domande di permesso di costruire e le SCIA per nuova edificazione o sostituzione edilizia o ristrutturazione nelle aree elencate al precedente comma 2, ovvero nei casi previsti al comma 3 e 4 dovranno contenere gli elementi grafici, descrittivi e di calcolo a dimostrazione del rispetto delle presenti direttive.

ART. 19 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Le trasformazioni urbanistiche, dei suoli e degli edifici esistenti, disciplinate dalle presenti norme dovranno indicare le misure da adottare per l'abbattimento ed il contenimento dell'inquinamento acustico entro i limiti di legge. A tal fine la documentazione relativa alla realizzazione di nuove strutture produttive di qualsiasi genere (del settore primario secondario terziario e servizi pubblici) dovrà essere completata con una valutazione di clima acustico da predisporre secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e nel rispetto del valore limite delle sorgenti sonore come definito dall'art. 4 del DPCM 14/11/1997.
2. Per la realizzazione di edifici residenziali che ricadono all'interno delle fasce interessate dall'attraversamento della viabilità, dovrà essere tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del DPR 142/2004 gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti di rumorosità sono a carico del titolare del permesso di costruire. La documentazione che accompagna gli interventi di trasformazione del territorio dovrà essere corredata da una Valutazione del Clima Acustico richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore o di Impatto acustico richiesto per le nuove potenziali sorgenti di rumore. Per la realizzazione di interventi di interesse pubblico quali: scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore la preventiva Valutazione del Clima Acustico è obbligatoria, ai sensi della L. 447/95.
3. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.
4. Al fine della corretta applicazione della normativa per la tutela ed il risanamento dell'ambiente dall'inquinamento acustico si rinvia al piano di classificazione acustica approvato dal Comune di Ton con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 10/11/2008.

ART. 20 PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1. A sensi del DPGP 29.06.2000, N. 13-31 Leg. –Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11.09.1998, n. 10-, come modificato dal DPP 25.09.2001, n. 30-81 Leg. e dalla DPGP 13.05.2002, n. 9-98 Leg. e 03.04.2003, n. 6-127 Leg., si prescrive:
 - 1.1 Gli impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz non possono essere installati nei casi previsti all'articolo 2 della DPGP medesima;
 - 1.2 Per l'insediamento di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni, dove ammessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della DPGP medesima e dell'art. 4 per procedimenti autorizzatori o concessori;
 - 1.3 Per l'installazione di nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, dove ammessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della DPGP;
 - 1.4 Per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica si applicano, per quanto di pertinenza, il DPCM 08.07.2003 ed il cap. IV del relativo regolamento d'attuazione DPGP 29.06.2000, N. 13-31 Leg. e ss. mm. come sopra richiamato.
 - 1.5 Per quanto concerne le fasce di rispetto degli elettrodotti si fa riferimento al Decreto Ministeriale 29 maggio 2008.

ART. 21 DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO

1. Le dotazioni minime di parcheggio sono determinate dal Regolamento Urbanistico-edilizio della Provincia, al Titolo II capo III (Articolo 13 e successivi).

CAPITOLO III

CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

- TAVOLA DEL SISTEMA AMBIENTALE

ART. 22 CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE

1. La tutela ambientale copre l'intero territorio comunale dividendolo in tre sistemi fondamentali:
 - 1.1. AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE PRIMARIA. Sono quelle individuate dal PRG in congruenza e adeguamento alle specificazioni cartografiche del sistema ambientale del PUP, assoggettate al vincolo di tutela istituito dall'articolo 11 delle Norme di Attuazione del PUP di cui alla L.P. 27.05.2008, N. 5;
 - 1.2. AREE ASSOGGETTATE A TUTELA DEI CENTRI STORICI. Sono le aree ricomprese dal PRG all'interno della perimetrazione di aree e di manufatti isolati a valenza storica - culturale individuati in cartografia come "insediamenti storici".
 - 1.3. AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE SECONDARIA. Sono quelle restanti parti del territorio comunale ubicate all'esterno delle precedenti;
2. La suddivisione del territorio comunale in tre aree assoggettate a tutela ambientale è rapportata agli ambiti previsti dalle norme di attuazione PUP approvato con L.P. n. 5 del 27.05.2008, nonché alla valenza oggettiva dei siti interessati ed è funzionale alle competenze in materia di esercizio della tutela medesima. Per altro verso, l'individuazione delle aree di tutela dei centri storici e la divisione delle restanti parti del territorio comunale in primarie e secondarie nel sistema della tutela ambientale è connessa alla necessità di specificazione e dettaglio delle caratteristiche peculiari degli insediamenti storici rispetto alle restanti parti del territorio comunale e, in quest'ultime, è correlata ai peculiari valori ambientali attribuibili all'intero territorio e non solo alle parti assoggettate a controllo per legge.
3. Per le opere destinate alla difesa nazionale si fa riferimento all'art. 67 comma 6 della L.P. 15 2015.
4. Nelle aree assoggettate a tutela ambientale primaria, la tutela si esercita secondo le disposizioni contenute nella L.P. 4 agosto 2015 n. 15.
5. All'esterno delle aree assoggettate a tutela ambientale primaria, con la sola esclusione delle aree nelle quali si presentino ritrovamenti anche fortuiti di beni storici o archeologici, l'autorizzazione di qualsiasi opera ai fini della tutela ambientale spetta al Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale.
6. Sull'intero territorio comunale le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica sono assoggettate ai criteri per l'esercizio della tutela ambientale nei diversi ambiti ai quali il PUP fa riferimento nell'allegato n.2 al BUR n. 52 del 24.11.1987 -Supplemento Ordinario n. 1.
7. I criteri generali di tutela ambientale sono precisati nell'appendice allegata alla relazione del PRG.

ART. 23 AREE ASSOGGETTATE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Per le aree assoggettate a vincolo idrogeologico si fa riferimento a quanto disposto dalla Carta di Sintesi della Pericolosità e alle corrispondenti disposizioni dettate dal capo IV delle norme di attuazione del PUP.

ART. 24 AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE PRIMARIA

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono indicate con apposita simbologia le aree assoggettate alla tutela ambientale primaria di cui all'articolo 11 delle Norme di Attuazione del PUP approvato con la LP. 27 maggio 2008, n.5.
2. Nelle aree assoggettate a tutela ambientale primaria si applicano le disposizioni della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, nonché i criteri generali di tutela ambientale precisati nell'appendice alla relazione al PRG.

ART. 25 AREE ASSOGGETTATE A DIFESA PAESAGGISTICA

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale ed in quelle del sistema urbanistico del PRG sono indicate con apposita simbologia le aree assoggettate a salvaguardia ambientale, finalizzate alla conservazione delle peculiarità formali ed alla valorizzazione dei caratteri paesistici che rapportano tali aree ai principali fronti panoramici e/o agli insediamenti storici. Per immediatezza di lettura, tali aree sono evidenziate anche nelle tavole del sistema urbanistico del PRG.
2. Nelle aree di salvaguardia ambientale è vietata la nuova edificazione.
3. Nelle aree di salvaguardia ambientale è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture lineari per la fruizione pedonale pubblica o il miglioramento delle esistenti vie private di accesso, purché la larghezza della carreggiata sia contenuta entro i 3,00 ml.
4. Nelle aree di salvaguardia ambientale non coltivate o non urbanizzate è escluso assolutamente l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, la flora spontanea e la fauna selvatica.
5. Nelle aree di salvaguardia ambientale la tutela si attua nel rispetto dei criteri seguenti:

- 5.1. Dovranno essere evitati attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato, si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto a carico delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito;
- 5.2. Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolar modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco a raso e la monocoltura; potranno essere recuperate ad uso agricolo aree boschive nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo 55; è vietato in ogni caso l'esbosco delle aree E4 assoggettate a salvaguardia ambientale poste nelle vicinanze di Castel Thun e lungo l'intero ciglio boscato di Nosino da Pignolè a Ronc e Rori;
- 5.3 Dovranno essere salvaguardati i cono di visuale panoramici incentrati sulle emergenze orografiche e/o architettoniche.
6. Oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei diversi sistemi del piano e nelle presenti norme, nelle aree di salvaguardia ambientale la tutela si attua secondo i criteri generali contenuti nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 22, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
7. Qualora siano autorizzati o autorizzabili al fine del vincolo di salvaguardia ambientale, gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 16 delle presenti norme, sono sempre consentiti.

ART. 26 SITI POTENZIALMENTE INQUINATI

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono perimetrate con apposita simbologia i siti inquinati da sottoporre a bonifica. In tali zone il PRG si attua attraverso il progetto di recupero ambientale.
2. I siti potenzialmente inquinati riportati nelle tavole TSA sono:
 - a) SIN200003 - TON SRL - LOCALITA' CERAMICA
 - b) SPI200004 – TON – LOCALITA' CERAMICA – TON SRL/CERAMICA DUE SRL
 - c) SIN200005 - TON - API P.V. 41240 - LOC. CASTELLETTO - SS 43, KM 21÷745.
 - d) AREA IN PROSSIMITA' DI CASTEL TUHN (P.F. 1174) RAPPRESENTATA NEL PRG ESISTENTE E NON INSERITA NELL'ANAGRAFE PROVINCIALE
3. Laddove il degrado è in corso a seguito di attività in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.), l'azione di recupero consiste nel realizzare le opere di mitigazione degli impatti negativi che esse provocano.
4. La realizzazione di opere di trasformazione edilizia o urbanistica secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei diversi sistemi del piano e nelle presenti norme, in siti potenzialmente inquinati, deve prevedere anche il recupero ambientale delle aree di pertinenza contestualmente alla realizzazione delle opere medesime.
5. Qualora siano autorizzati o autorizzabili al fine del vincolo di bonifica ambientale, gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 16 delle presenti norme, sono sempre consentiti.
6. Le modifiche di destinazione d'uso sulle aree oggetto di procedimento di bonifica, sono subordinate ad una verifica di compatibilità con eventuali limitazioni d'uso o prescrizioni derivanti dal procedimento di bonifica specifico del sito.

ART. 27 MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE (D. LGS. 42/2004 DD. 22/01/2004)

1. Le cartografie del PRG (tavole in scala 1:2000 e 1:10000) riportano i beni architettonici tutelati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e riportano inoltre tutti i singoli elementi storici del territorio, non vincolati.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni culturali.
3. Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
4. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 del citato decreto è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
5. Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalgia a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

ART. 28 TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

1. Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.
2. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono individuati con apposita grafia i tracciati della viabilità locale esistente costituita dalla trama viaria antica esterna agli insediamenti storici, desunta dall'impianto catastale Austro Ungarico. I residui materiali di tali tracciati -muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, ecc. -, anche se non evidenziati nelle carte di piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

ART. 29 AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Qualora siano autorizzati o autorizzabili al fine del vincolo sulle aree d'interesse archeologico, gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 16 delle presenti norme, sono sempre consentiti.

ART. 30 SITI BONIFICATI (EX DISCARICHE)

1. Nel Comune di Ton sono presenti tre siti bonificati (due in C.C. Vigo e una in C.C. Toss) indicati nelle cartografie TSA. In particolare si segnala il sito inserito nell'anagrafe provinciale con codice SIB200001 - EX DISCARICA RSU LOC. SALVIS.
2. Le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di

- confinamento i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
3. Il comma 3 dell'allegato 2 del D. Lgs n.36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, ammette la destinazione finale ad uso agricolo "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche".
 4. Esclusivamente per quanto riguarda le discariche di rifiuti inerti, tale limitazione è superata dall'art. 102-quater del TULP comma 11, il quale prevede che "nell'ambito della realizzazione della copertura finale delle discariche per rifiuti inerti, attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma e nelle quali siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del D.M. 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), l'eventuale ricostruzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche purché: a) sia garantita l'integrità della struttura multistrato di copertura finale; b) sia costituito un idoneo strato edafico sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata".
 5. Qualora siano autorizzati o autorizzabili al fine del vincolo di bonifica ambientale, gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 16 delle presenti norme, sono sempre consentiti.

ART. 31 ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E ZONE A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

1. Nelle tavole del PRG sono individuate con apposita simbologia le seguenti zone della Rete Natura 2000, istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE – Habitat e 79/409/CEE “Uccelli”:
 - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale – ZSC/ZPS IT3120061 “La Rocchetta”.
 - Zona Speciale di Conservazione ZSC IT3120116 “Monte Malachin”.
2. Nelle aree facenti parte della Rete “Natura 2000” si applicano le disposizioni di cui al Capo II della L.P. 11/2007 e del regolamento attuativo DPP 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg., nonché le misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, per ZSC e ZPS, approvate rispettivamente con D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m. e con D.G.P. 27 ottobre 2006 n. 2279, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.
3. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale e tutti i progetti che si presume possano avere una incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall’art 15 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg di data. 03 novembre 2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012 e s.m.

ART. 32 RISERVE NATURALI PROVINCIALI ISTITUITE E NON ISTITUITE

1. Nelle tavole del PRG sono individuate con apposita simbologia le seguenti Riserve naturali provinciali:
 - Riserva naturale provinciale “La Rocchetta”, istituita con deliberazione di giunta provinciale n. 16950 dd. 30 novembre 1992 e ss.mm.
 - Biotopo provinciale (Riserva naturale provinciale non istituita) “Ampliamento della Rocchetta”.
2. Nella Riserva naturale provinciale “La Rocchetta” tengono luogo le disposizioni di cui alla deliberazione di giunta provinciale n. 16950 dd. 30 novembre 1992 e ss.mm.
3. Nel Biotopo provinciale (Riserva naturale provinciale non istituita) “Ampliamento della Rocchetta” si applicano le misure per la salvaguardia delle riserve di cui all’art. 46 della L.P. 11/2007.

ART. 33 INSEDIAMENTI STORICI

1. Nelle tavole TSA del sistema ambientale del PRG sono individuate con apposita simbologia le aree perimetrate degli insediamenti storici nelle quali si applicano le norme del seguente Titolo IV ed i criteri di tutela specifici contenuti nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 22.

ART. 34 AREE ASSOGGETTATE A TUTELA AMBIENTALE SECONDARIA

1. Sono le parti dell'intero territorio comunale che non sono assoggettate al vincolo di tutela ambientale primaria. Anche nelle aree assoggettate a tutela ambientale secondaria devono essere applicati i criteri di cui al comma 7 del precedente articolo 22.
2. Il controllo della tutela ambientale secondaria è attuato direttamente dal Sindaco che, obbligatoriamente, si avvale a tale scopo anche della consulenza della CEC.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTUATIVE PER GLI INSEDIAMENTI STORICI

- TAVOLA DEI CENTRI ABITATI

ART. 35 DISPOSIZIONI GENERALI E DESTINAZIONI D'USO ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Le norme del titolo IV si applicano esclusivamente a qualsiasi intervento di modificazione edilizia e/o urbanistica che avvenga all'interno della perimetrazione di aree e/o di manufatti a valenza storica - culturale individuati in cartografia come "insediamenti storici".
2. Gli insediamenti storici individuano le porzioni del territorio comunale caratterizzate fisicamente da volumi edificati, spazi liberi, costruzioni accessorie, viabilità interna di origine antica e, funzionalmente, da un assetto antropico - insediativo costituente eredità significativa della storia locale.
3. All'interno degli insediamenti storici sono compresi anche manufatti di formazione recente ai quali si applicano comunque le norme del presente titolo.
4. Le destinazioni d'uso consentite negli insediamenti storici, compatibilmente alle limitazioni di cui al successivo comma 5, sono:
 - 1.1 la residenza e le attività assimilabili, quali gli uffici e laboratori professionali;
 - 1.2 le attività produttive del settore primario e del secondario, purché limitate alla scala familiare e/o artigianale, non nocive, né moleste;
 - 1.3 le attività del settore terziario, sia pubbliche che private, quali i servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche, sociali, culturali ed amministrative, nonché attività commerciali quali i bar, ristoranti, alberghi, uffici, studi, laboratori professionali, banche, ecc...
5. Le destinazioni d'uso in essere sono comunque consentite. Nuove destinazioni d'uso sono ammesse solo se sono compatibili con i caratteri edilizi dei fabbricati e se le modificazioni da apportare ai fabbricati, alle pertinenze ed agli spazi liberi, singolarmente e nel loro complesso, sono consentite dalla categoria di intervento di ciascuna delle unità edilizie interessate.
6. Per tutti gli edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e, con esclusione di quelli assoggettati a restauro R1, anche straordinaria.
7. All'interno degli insediamenti storici, con esclusione degli edifici assoggettati alla categoria d'intervento R1 di cui al successivo articolo 43, sono ammessi nuovi locali interrati nel sedime degli edifici e nelle pertinenze.
8. All'interno degli insediamenti storici, le opere ed edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni del PRG potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse.
9. Per ogni altra definizione si fa riferimento all'art. 3 del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE.

ART. 36 SPAZI LIBERI ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Le aree libere ricomprese all'interno delle perimetrazioni degli insediamenti storici sono individuate in cartografia del PRG in diverse e distinte specializzazioni:
 - 1.1. Pertinenze di edifici, individuate in cartografia da apposito shp. A401 – aree libere nel centro storico. In questo caso, si definiscono pertinenze le aree e/o i manufatti costituenti parti integranti delle attività alle quali sono destinate le unità edilizie di riferimento alle quali sono funzionalmente collegate da un utilizzo effettivo e durevole, ancorché distintamente iscritte in catasto e/o fisicamente separate e/o distanziate da quelle, purché appartenenti alla stessa zonizzazione urbanistica. Le pertinenze non sono edificabili, ad eccezione della possibilità di realizzarvi l'aumento della SUN concessa specificatamente per le categorie d'intervento pertinenti, le costruzioni accessorie di cui al seguente articolo 37 e la realizzazione degli interrati.
2. Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento ambientale delle opere e delle trasformazioni, secondo i criteri esposti nel Capitolo III delle presenti Norme. In particolare, qualsiasi intervento non dovrà comportare danni rilevanti al patrimonio arboreo esistente.

ART. 37 COSTRUZIONI ACCESSORIE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. La possibilità di realizzare costruzioni accessorie nelle aree di pertinenza delle unità edilizie negli insediamenti storici, è regolamentata dalle categorie di intervento cui ciascuna unità edilizia appartiene. In particolare:
 - 1.1. Per gli edifici soggetti a restauro R1, non sono consentite costruzioni di qualsiasi tipo negli spazi scoperti di pertinenza.
 - 1.2. Per gli edifici soggetti a risanamento conservativo R2 e a ristrutturazione edilizia R3 è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie anche in aderenza.
2. Le caratteristiche formali delle costruzioni accessorie sono esemplificate nell'allegato di cui al comma 7 del precedente articolo 22 (Criteri di Tutela Ambientale). Le caratteristiche dimensionali sono definite all'articolo 11 delle presenti norme.

Le caratteristiche di finitura sono le seguenti:

- 2.1. Strutture e finiture esclusivamente in legno, con il solo eventuale basamento in muratura di pietra o calcestruzzo;
- 2.2. Tetto in legno a falde con inclinazione minima del 30 %, con manto conforme a quello ammesso sull'edificio principale.
- 2.3. Tutte le parti in legno possono essere trattate con preparati funghi - battericidi a condizione che il trattamento sia impregnante, non coprente e incolore.
- 2.4. Nel caso di presenza simultanea di tettoia e manufatto chiuso, dovrà essere rispettato il parametro di rapporto di copertura massima non superiore a mq 25.
- 2.5. Nel caso di costruzione accessoria interrata o seminterrata, la parte sporgente dal piano di campagna originario e in ogni caso la parte che non può essere considerata interrata dovrà rispettare i limiti dimensionali fissati dall'articolo 11 delle presenti norme e le specifiche formali fissate nell'allegato di cui al comma 7 dell'articolo 22 (Criteri di Tutela Ambientale).
3. Nelle pertinenze di ciascuna unità edilizia definita nelle schede di rilevamento dei manufatti di interesse storico-culturale allegate al PRG, è ammessa la costruzione di una sola costruzione accessoria in aggiunta alla situazione immobiliare esistente alla data del 11.03.1992 (entrata in vigore del PGCTIS comprensoriale del C.6); si considera una sola costruzione accessoria anche nel caso di compresenza di tettoia e manufatto chiuso, avuto riguardo al rispetto dei limiti massimi previsti dal precedente comma.
4. Tutti gli interventi volti a realizzare costruzioni accessorie dovranno tendere ad un corretto inserimento ambientale delle opere e delle trasformazioni, secondo i criteri esposti nel Capitolo III delle presenti Norme. In particolare, qualsiasi intervento non dovrà comportare danni rilevanti al patrimonio arboreo esistente.

ART. 38 SINGOLI ELEMENTI STORICI NON VINCOLATI

1. Nel PRG sono identificati i manufatti accessori di arredo urbano o assimilabili agli stessi, quali vere da pozzo, fontane, croci, capitelli, etc... Si ricorda la possibile competenza della soprintendenza sull'autorizzazione di alcuni lavori su tali manufatti secondo quanto richiamato all'art. 27 delle N.D.A.
2. I manufatti di arredo urbano devono essere mantenuti, trattati secondo le metodologie proprie della scienza del restauro e valorizzati liberandoli alla vista nell'ambiente in cui si trovano.
3. Per tutti i manufatti di arredo urbano è prescritta la rigorosa conservazione in sito e il restauro delle parti distrutte o lesionate.

ART. 39 RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'EDIFICAZIONE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Per le isole di centro storico e per i manufatti isolati a valenza storica-culturale individuati in cartografia, valgono le stesse disposizioni fissate per gli insediamenti storici.

ART. 40 MODALITA' D'INTERVENTO SU SINGOLE UNITA' EDILIZIE

1. Nella tavola dei centri abitati, il PRG individua per ogni unità edilizia la tipologia di intervento per mezzo di sigle corrispondenti ai livelli massimi di trasformazione ai quali possono essere assoggettate le unità edilizie medesime.
2. Ai fini e per gli effetti dell'attuazione del PRG, all'interno degli insediamenti storici, le tipologie d'intervento su singole unità edilizie sono definite dall'articolo 77 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e dalle integrazioni specifiche riportate per ogni tipologia di intervento di seguito elencata. Gli interventi edilizi ammessi negli edifici degli insediamenti storici o nelle loro parti sono in funzione del grado di protezione e relativa categoria d'intervento riportata nelle cartografie del PRG e nelle schede dei singoli edifici secondo la seguente tabella:
 - R 1: restauro
 - R 2: risanamento conservativo
 - R 3: ristrutturazione edilizia
3. Gli interventi negli insediamenti storici non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dei fabbricati, comuni alla tradizione costruttiva locale, coeva al periodo di primo impianto di ciascuna unità edilizia e delle sue eventuali trasformazioni in epoca storica.
4. Su tutti i manufatti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 41 MANUTENZIONE ORDINARIA - M1 ART. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti dall'articolo 77 della L.P. n. 15/2015.
2. L'intervento di manutenzione ordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri storici dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità operative proprie della originaria cultura costruttiva locale.
3. Nella manutenzione ordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio.
4. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi in manutenzione ordinaria negli insediamenti storici:
 - 4.1. manutenzione ordinaria del verde e degli altri spazi esterni;
 - 4.2. riparazione degli infissi e degli elementi architettonico - costruttivi come abbaini, ballatoi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, "ponti", logge, zoccolature, tamponamenti, elementi lignei, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, tabelle, ecc.;
 - 4.3. tinteggiatura di interni, pulitura e rifacimento di intonaci interni;
 - 4.4. riparazione di infissi e pavimenti;
 - 4.5. riparazione o ammodernamento di impianti tecnologici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e/o tecnologici.

ART. 42 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - M2 ART. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti dall'articolo 77 della L.P. 15/2015.
2. La manutenzione straordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri storici dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità costruttive proprie della originaria tradizione locale. Non può alterare l'immagine architettonica, la tipologia dell'edificio e neppure lo schema distributivo, ma deve salvaguardarla mediante la riproposizione degli elementi tradizionali esistenti o la sostituzione degli elementi non tradizionali con nuovi altri, rispettosi dei caratteri storici. Nella manutenzione straordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio.
3. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi in manutenzione straordinaria negli insediamenti storici:
 - 3.1 sistemazione dell'assetto di corti, cortili, piazzali e degli altri spazi esterni;
 - 3.2 rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici come: pulitura, intonacatura, tinteggiatura e rivestimenti in genere degli esterni;
 - 3.3 rifacimento con modalità e materiali tradizionali degli infissi e degli elementi architettonico-costruttivi come abbaini, ballatoi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, "ponti", logge, porticati, zoccolature, tamponamenti, elementi lignei, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, tabelle, ecc...;
 - 3.4 rifacimento o sostituzione con modalità e materiali tradizionali di manti di copertura, compresa la piccola orditura ed i tavolati per le coperture a falda;
 - 3.5 consolidamento e parziale sostituzione con modalità e materiali tradizionali, degli elementi strutturali, anche con adattamenti alle moderne necessità, purché le modifiche siano di entità contenuta;
 - 3.6 formazione di nuovi servizi igienici ed installazione di nuovi organismi tecnologici.
4. La manutenzione straordinaria non è ammessa negli edifici classificati nella categoria d'intervento del restauro R1.

ART. 43 RESTAURO - R1 ART. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15

1. Gli interventi di restauro sono quelli sono quelli definiti dall'articolo 77 della L.P. 15/2015.
2. Il Regolamento Edilizio Comunale precisa quali sono in generale gli interventi di restauro R1. Nelle tavole TSU-CA dei centri abitati del sistema urbanistico del PRG, gli edifici assoggettati alla categoria di intervento del restauro sono individuati con la sigla R1. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi, oltre alla manutenzione ordinaria, e le modalità esecutive prescritte per il restauro negli insediamenti storici.
3. Nel restauro devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
 - 3.1. l'intervento deve essere supportato adeguatamente da valutazioni tecniche basate su indagini conoscitive e filologiche di tipo storico, architettonico, artistico, tecnologico,... commisurate alla valenza ambientale ed intrinseca del fabbricato;
 - 3.2. l'intervento deve conservare e/o ripristinare l'originario sistema distributivo e organismo strutturale, gli elementi ed organismi costruttivi e decorativi comunque pregiati, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell'edificio;
 - 3.3. è vincolante il ricorso ai materiali ed alle metodologie specifiche della scienza del restauro;

- 3.4. non possono essere alterati elementi architettonici e/o decorativi di pregio;
- 3.5. l'intervento di restauro deve essere compatibile con i vincoli e le indicazioni in materia di tutela dei beni culturali.
4. Nelle unità edilizie assoggettate a restauro, la modifica delle destinazioni d'uso deve essere compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali del fabbricato e delle sue pertinenze.
5. L'inserimento degli organismi tecnologici e dei relativi servizi necessari per sopperire alle carenze funzionali degli edifici, ove interessi unità edilizie soggette a restauro, dovrà essere realizzato nella posizione più coerente con l'impianto distributivo del tipo edilizio e con la minima compromissione degli elementi ed organismi costruttivi significativi. Non è ammessa l'installazione di impianti elevatori quando si debba demolire, ancorché parzialmente, elementi ed organismi costruttivi di pregio (volte, avvolti, pavimenti, soffitti lignei,...).
6. Nell'intervento di restauro rientra il consolidamento statico di elementi ed organismi strutturali. Qualora il consolidamento non sia possibile in relazione alle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione di elementi strutturali, purché siano rispettate singolarmente e globalmente le seguenti condizioni:
- 6.1. l'intervento di sostituzione sia limitato alle parti degradate;
- 6.2. l'intervento di consolidamento sia realizzato con materiali e tecniche congruenti con i caratteri del fabbricato;
- 6.3. siano mantenuti e/o ripristinati il posizionamento e i caratteri originari delle parti sostituite;
- 6.4. la necessità dell'intervento di sostituzione e/o di ripristino e/o di consolidamento sia particolarmente documentata.
7. Nell'intervento di restauro rientra il ripristino e/o il completamento di elementi o finiture, di organismi costruttivi e di corpi di fabbrica incompiuti o perduti per qualsiasi causa. Tali interventi sono soggetti singolarmente e globalmente alle condizioni elencate ai precedenti punti da 6.1 a 6.4, intendendo qui per ripristino quanto si riferisce alla sostituzione al punto 5.
8. Nell'intervento di restauro rientra il restauro e/o il ripristino di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, stufe,...
9. Per mutate esigenze funzionali e d'uso, è ammessa la realizzazione e/o la demolizione di tramezzi non strutturali, purché siano rispettate singolarmente e globalmente le seguenti condizioni:
- 9.1. non siano modificati spazi unitari significativi o caratterizzati da elementi costruttivi di pregio;
- 9.2. non sia modificato l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni;
10. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel restauro sono ammessi specificatamente, internamente ed esternamente al fabbricato, i seguenti interventi:
- 10.1. sistemazione di corti, cortili, piazzali e degli altri spazi esterni;
- 10.2. rifacimento delle superfici di facciata con mantenimento delle modalità costruttive e dei materiali, come: pulitura, intonacatura, tinteggiatura e rivestimenti in genere;
- 10.3. rifacimento delle coperture con mantenimento del numero, pendenze e quote delle falde, con riproposizione delle originarie strutture portanti, modalità costruttive e materiali;
- 10.4. inserimento di coibentazioni nelle coperture, a condizione che la maggiorazione di spessore delle coperture non ne alteri l'assetto formale.
- 10.5. recupero abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti, limitatamente alle parti nelle quali, rispettando specificatamente il disposto del precedente comma 3 e senza modifiche alle forature esterne, sia possibile la congruenza con le prescrizioni del regolamento edilizio in materia di sicurezza ed igiene.
- 10.6. restauro di elementi ed organismi architettonici o decorativi interni o esterni come cornici, colonne e trabeazioni, marcapiani, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti murali, stemmi, decorazioni e presenze artistiche.
11. Nel restauro sono prescritti prioritariamente i seguenti interventi:
- 11.1. ripristino di ambienti interni significativi, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, camini, stufe,....;
- 11.2. ripristino di strutture lignee o lapidee, portali, ponti e ed altri elementi di pregio, qualora siano stati asportati o comunque perduti in epoca successiva alla data del 9 agosto 1939; data di entrata in vigore della Legge 1089/39.
- 11.3. eliminazione di superfetazioni, quando queste non rivestano interesse ai fini della testimonianza storica dell'edificio.

ART. 44 RISANAMENTO CONSERVATIVO - R2 ART. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15

1. Gli interventi di risanamento conservativo sono quelli definiti dall'articolo 77 della L.P. 15/2015.
2. Il Regolamento Edilizio Comunale, precisa quali sono in generale gli interventi di risanamento conservativo R2. Nelle tavole TSU-CA dei centri abitati del sistema urbanistico del PRG, gli edifici assoggettati alla categoria di intervento del risanamento conservativo sono individuati con la sigla R2 e R2*. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e le modalità esecutive prescritte per il risanamento conservativo negli insediamenti storici.
3. Nel risanamento conservativo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
 - 3.1. l'intervento deve essere supportato adeguatamente da valutazioni tecniche basate su indagini conoscitive e/o filologiche commisurate alla valenza storica del fabbricato;
 - 3.2. le trasformazioni devono essere relazionate alla regola compositiva dell'unità edilizia e rapportate a quella della cortina edilizia e degli spazi pubblici e privati nei quali il fabbricato è inserito;
 - 3.3. nelle sostituzioni di parti è consigliato il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali tradizionali privilegiando, per quanto possibile, il recupero ed il restauro dell'esistente, qualora rivesta interesse;
 - 3.4. devono essere mantenuti e/o ripristinati i tamponamenti lignei congruenti con l'originario tipo edilizio;
 - 3.5. sono ammesse lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente dei fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi,...);
 - 3.6. le strutture voltate e gli avvolti non possono essere demolite, salvo minime demolizioni strettamente necessarie all'inserimento di nuovi collegamenti verticali, qualora questi siano ammissibili;
 - 3.7. gli inserimenti di nuovi organismi costruttivi, qualora ammessi come di seguito si precisa, devono essere realizzati nella posizione più coerente con l'impianto distributivo del tipo edilizio e con la minima compromissione degli elementi ed organismi costruttivi più significativi;
 - 3.8. gli inserimenti di nuovi organismi costruttivi, qualora ammessi come di seguito si precisa, e di nuovi elementi costruttivi devono essere limitati nel numero e nelle dimensioni alla quantità strettamente necessaria al raggiungimento della sufficienza igienica e/o di sicurezza prescritta dal regolamento edilizio;
 - 3.9. gli inserimenti di nuovi organismi strutturali, qualora ammessi come di seguito si precisa, e/o di elementi strutturali possono essere realizzati impiegando anche materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri del fabbricato;
 - 3.10. non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio;
4. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel risanamento conservativo sono ammessi specificatamente i seguenti interventi:
 - 4.1. rifacimento delle coperture, anche con materiali diversi, con variazioni di quota, con inserimento di coibentazioni e, se compatibile con la forma dell'edificio e con il contesto, con variazione del numero, delle pendenze e delle articolazioni delle falde originarie;
 - 4.2. inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti;
 - 4.3. realizzazione di sporti per volumi tecnici sulle coperture, pur essendo concesso di superare eccezionalmente solo in tali realizzazioni la misura del mezzo metro;
 - 4.4. modifica dei sotto elencati organismi costruttivi alle condizioni precisate per ogni tipo di intervento:
 - 4.4.1. la sostituzione di strutture portanti interne ed esterne, con esclusione degli orizzontamenti e coperture, deve limitarsi alle sole parti degradate a causa della cattiva esecuzione originaria, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari;
 - 4.4.2. l'inserimento di nuove strutture portanti interne deve essere documentato adeguatamente in relazione a necessità statiche e/o a mutate esigenze d'uso;
 - 4.4.3. la demolizione e/o la ricostruzione di strutture orizzontali deve essere compatibile con le limitate variazioni di quota ammesse al precedente comma 2.5 tanto per le strutture medesime, quanto per gli altri organismi costruttivi coinvolti nelle modifiche, come forature e balconi, che dovranno mantenere sostanzialmente la preesistente posizione;
 - 4.4.4. la demolizione di avvolti deve essere limitata esclusivamente alla parte strettamente necessaria all'inserimento di nuovi collegamenti verticali;
 - 4.5. inserimento di nuovi collegamenti verticali, quali scale ed ascensori;
 - 4.6. lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia;
 - 4.7. modifiche di fori, solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;

- 4.8. rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
 - 4.9. suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
 - 4.10. ripristino, sostituzione ed integrazione di elementi costruttivi e finiture esterne;
 - 4.11. Negli edifici classificati nella categoria del risanamento conservativo contrassegnati dall'asterisco (**R2***), realizzazione di forature nuove o modifica di quelle esistenti, volte a consentire il passaggio di automezzi per adattamento ad autorimesse di trattori e/o automobili, di parti dei piani raggiungibili dalla strada, a condizione che l'intervento sia compatibile con l'assetto formale e compositivo del prospetto edilizio, non interessi forature contornate in pietra e non comporti la totale demolizione d'avvolti o di parti d'altre strutture;
5. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel risanamento conservativo sono ammessi i seguenti interventi:
- 5.1. variazione delle destinazioni d'uso dell'unità edilizia e delle singole unità immobiliari, purché compatibili con l'organismo architettonico e funzionale;
 - 5.2. recupero abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti. In tale eventualità, la concessione di sopraelevazione deve essere particolarmente valutata in rapporto all'assetto architettonico e compositivo del fabbricato e del suo intorno sulla base di adeguata e precisa documentazione, nonché di un particolare disciplinare che consenta il totale controllo dell'intervento, anche sotto l'aspetto civilistico dei diritti di terzi. Ove una sola delle sopradette condizioni venga a mancare, la sopraelevazione deve essere negata.
 - 5.3. modificazioni all'assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione e limitata eliminazione di aperture nei muri portanti.
 - 5.4. aggregazioni e suddivisioni delle unità immobiliari, purché non alterino l'impianto distributivo dell'unità edilizia con particolare riguardo alle parti comuni.
6. Nell'intervento di risanamento conservativo, qualora le opere interessino direttamente gli elementi e/o organismi sotto elencati, sono prescritti i seguenti interventi:
- 6.1. ripristino di ambienti interni significativi, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, camini, stufe, ...;
 - 6.2. ripristino di strutture lignee esterne, portali, "ponti" e ed altri elementi di pregio, qualora siano stati asportati o demoliti in epoca successiva alla data dell' 1 settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge 765/67.
 - 6.3. eliminazione di superfetazioni, quando queste non rivestano interesse ai fini della testimonianza storica dell'edificio.
7. Al fine del mantenimento delle attività produttive compatibili con l'organismo edilizio, nelle parti non residenziali e nettamente configurabili come tali appartenenti agli edifici inclusi dal vecchio Piano Generale Comprensoriale di Tutela degli Insediamenti Storici in categorie funzionali miste (cat. B, C) e negli edifici inclusi nelle categorie funzionali produttive (Cat. D, E) sono consentite, in pianta, in sezione ed in prospetto, modifiche funzionali e distributive a condizione che sia garantita la riproposizione delle peculiarità distintive originarie proprie di tali parti o unità edilizie con il recupero della regola compositiva dell'insieme e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

ART. 45 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - R3 ART. 77 L.P. 04/08/2015 N. 15

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall'articolo 77 della L.P. 15/2015.
2. Nelle tavole TSU-CA dei centri abitati del sistema urbanistico del PRG, gli edifici assoggettati alla categoria di intervento del risanamento conservativo sono individuati con la sigla R3. Sono elencati di seguito i principali interventi ammessi, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e le modalità esecutive prescritte per la ristrutturazione edilizia negli insediamenti storici.
3. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:
 - 3.1. l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109;
 - 3.2. l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti nel limite del 20% della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;
 - 3.3. la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;

- 3.4. l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento.

ART. 46 DEMOLIZIONE - R6 OMISSIS

CAPITOLO V

AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

- TAVOLA DEI CENTRI ABITATI

ART. 47 AREE RESIDENZIALI

1. Nel tessuto urbano di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti aree residenziali:
 - 1.1. area residenziale di completamento B1, B2, B3 e B4;
 - 1.2. area residenziale di espansione C1 e C2.
2. La tavola del sistema insediativo e produttivo individua con apposita simbologia, per ogni area la tipologia di appartenenza a ciascuna di queste classi.
3. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici di zona, oltre alla residenza sono ammesse costruzioni destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche, sociali, culturali e amministrative. Sono ammesse attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste e attività commerciali quali bar, i ristoranti, gli alberghi, gli uffici pubblici e/o privati, studi professionali, ecc.
4. In ogni caso la sommatoria delle SUN destinate agli usi diversi dalla residenza sopracitati non potrà superare la SUN destinata alla residenza. Tale limite non si applica per le opere pubbliche, sociali, culturali ed amministrative eventualmente ricadenti nelle aree residenziali.
5. Per le zone residenziali di completamento, l'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito, purché la superficie del lotto irregolare non sia inferiore del 20 % della superficie minima del lotto prevista.
6. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade esistenti o di progetto, corsi d'acqua, da lotti già edificati o da limiti di zona. Nei casi in cui il lotto non sia modificabile la superficie del lotto minimo è ridotta del 25%.
7. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti e i mutamenti della destinazione d'uso di quelle esistenti devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell'edificio, come determinato dal Regolamento Urbanistico-edilizio della Provincia, al Titolo II capo III (Articolo 13 e successivi).
8. Per i fabbricati esistenti alla data del 01.01.2000, valgono le disposizioni di cui all'articolo 16 delle presenti norme.
9. Nelle pertinenze dei fabbricati ricompresi in aree residenziali, è ammessa la costruzione di costruzioni accessorie di cui all'articolo 11, indipendentemente dal tipo di fabbricato al quale le costruzioni sono connesse e indipendentemente dal lotto minimo, dall'indice di utilizzazione fondiaria e dal rapporto di copertura.

Le distanze dalle costruzioni accessorie da confini ed edifici sono stabilite dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023/2010, articoli n.7 e n. 8.

Nelle aree residenziali gli interrati possono avere una superficie netta (misurata al netto delle murature) non superiore a due volte il rapporto di copertura di zona previsto dal PRG e, in ogni caso, mai superiore ai 300 mq.
10. Nelle aree residenziali le aree eccedenti la superficie coperta devono essere sistemate a verde per una superficie non inferiore al 10% dell'area totale del lotto e, compatibilmente con le zone a parcheggio interrato, dovranno essere dotate di un albero almeno ogni 50 mq di zona a verde.
11. Le trasformazioni urbanistiche che coinvolgano aspetti geotecnici dell'area residenziale B2 situata a nord della località Dongia sul versante a valle della strada provinciale che la costeggia sono subordinate ad uno specifico studio geologico che analizzi la stabilità del versante e fornisca le opportune prescrizioni progettuali per l'esecuzione delle opere di trasformazione.

ART. 48 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B"

1. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria. Le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica in queste aree devono rispettare le destinazioni d'uso ammesse al precedente articolo 47.
2. La tavola del sistema insediativo e produttivo riporta quattro tipi di aree B:
 - 2.1. le aree di completamento estensivo B1, particolarmente esposte alle visuali da valle;
 - 2.2. le aree di completamento intensivo B2, meno esposte rispetto alle precedenti, o defilate;
 - 2.3. le aree di completamento estensivo B3 sul Doss Zamin;
 - 2.4. Le aree residenziali sature B4.
3. Nelle aree di completamento estensivo **B1**, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici:

3.1. Indice di utilizzazione fondiaria massimo:	0,5 mq/mq
3.2. Rapporto di copertura massimo:	30 %
3.3. Indice di permeabilità minimo:	20 %
3.4. Altezza massima del fronte:	m 8,00

- 3.5. Altezza massima dell'edificio: m 9,00
- 3.6. Numero dei piani: n. 3
- 3.7. Lotto minimo: mq 600
- 3.8. Distanza dalle strade: ARTICOLO 14, TABELLA "C".
- 3.9. Nell'area costituita dalla p.ed. 142 e p.f. 611/3 C.C. Masi (ex distributore) l'effettiva realizzazione delle opere potrà avvenire solo dopo il termine dell'attività di bonifica e previa presentazione dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'articolo 16 delle norme di attuazione del PGUAP.
- 3.10. Nell'area costituita dalla p.f. 569/5 C.C. Masi, località Castelletto, individuata con apposito tematismo nelle tavole TSU, gli eventuali interventi di scavo del terreno dovranno essere il più possibile limitati.
- 3.11. Il lotto edificabile sulle pp. ff. 571/3, 572 e 570/4, in C.C. Masi è soggetto al permesso di costruire convenzionato PC3. Nella convenzione deve essere prevista la cessione gratuita dell'area strettamente necessaria alla realizzazione e alla manutenzione di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica. In alternativa può essere concordata prima del rilascio del permesso di costruire, la possibilità di realizzare, da parte del privato, un manufatto idoneo, le cui caratteristiche e modalità di esecuzione saranno da concordarsi direttamente con l'ente interessato. Su parte delle pp. ff. 572-570/4 è necessario realizzare una fascia di bosco come individuato in cartografia con l'apposito tematismo E106. Per questa trasformazione è stato redatto uno specifico studio che tiene conto della protezione e valorizzazione delle fasce riparie di interesse ecologico quindi atto ad aumentare l'efficienza delle stesse come aree filtro in corrispondenza all'area oggetto di variante.
- 3.12. Sulla p.f. 779/1 in C.C. Masi, individuata nelle tavole TSU con apposito tematismo ogni intervento edilizio deve essere subordinato ad uno specifico studio riguardante i crolli rocciosi rispetto ai quali dovranno essere valutate opportune opere di difesa. Il monitoraggio e la valutazione della necessità di pulizia, previsti dallo studio di compatibilità spettano al sindaco pro tempore. Si evidenzia inoltre la necessità di salvaguardare l'alveo del corso d'acqua, per quanto non di competenza provinciale, sottolineando che in base all'art 29 delle N.d.A. del PGUAP "deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto" e "non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura".
- 3.13. Nell'area in p.ed. 263 C.C. Vigo, individuata con apposito tematismo nelle tavole TSU, qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di volumi interrati deve provvedere alla raccolta delle acque intercettate e convogliarle nella rete comunale.
4. Nelle aree di completamento intensivo **B2**, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici:
- 4.1 Indice di utilizzazione fondiaria massimo: 0,8 mq/mq
- 4.2 Rapporto di copertura massimo: 50 %
- 4.3 Indice di permeabilità minimo: 20 %
- 4.4 Altezza massima del fronte: m 10,00
- 4.5 Altezza massima dell'edificio: m 11,00
- 4.6 Numero dei piani: n. 4
- 4.7 Lotto minimo: mq 600
- 4.8 Distanza dalle strade: ARTICOLO 14, TABELLA "C".
5. Nelle aree di completamento estensivo **B3**, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici:
- 5.1 Indice di utilizzazione fondiaria massimo: 0,45 mq/mq
- 5.2 Rapporto di copertura massimo: 20 %
- 5.3 Indice di permeabilità minimo: 20 %
- 5.4 Altezza massima del fronte: m 6,00
- 5.5 Altezza massima dell'edificio: m 7,00
- 5.6 Numero dei piani: n. 3
- 5.7 Lotto minimo: mq 600
- 5.8 Distanza dalle strade: ARTICOLO 14, TABELLA "C".
6. Nelle aree residenziali sature, **B4** valgono i seguenti indici:
- 6.1 Indice di utilizzazione fondiaria massimo: 0,40 mq/mq
- 6.2 Rapporto di copertura massimo: 30 %
- 6.3 Indice di permeabilità minimo: 20 %
- 6.4 Altezza massima del fronte: m 8,00
- 6.5 Altezza massima dell'edificio: m 9,00
- 6.6 Numero dei piani: n. 3
- 6.7 Lotto minimo: mq 700
- 6.8 Distanza dalle strade: ARTICOLO 14, TABELLA "C".

ART. 49 AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE "C"

1. Si tratta di zone attualmente libere, o con basso indice territoriale, nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d'uso ammesse al precedente articolo 47.
2. La tavola del sistema insediativo e produttivo riporta due tipi di aree C:
 - 2.1. le aree di espansione estensiva C1, particolarmente esposte alle visuali da valle;
 - 2.2. le aree di espansione intensiva C2, meno esposte rispetto alle precedenti, o defilate.
3. Nelle aree di espansione estensiva C1, per le nuove costruzioni nell'intervento edilizio diretto valgono i seguenti indici:

3.1. Indice di utilizzazione fondiaria massimo:	0,45 mq/mq
3.2. Rapporto di copertura massimo:	20 %
3.3. Indice di permeabilità minimo:	20 %
3.4. Altezza massima del fronte:	m 8,00
3.5. Altezza massima dell'edificio:	m 9,00
3.6. Numero dei piani:	n. 3
3.7. Lotto minimo:	mq 600
3.8. Distanza dalle strade:	ARTICOLO 14, TABELLA "C".
4. Nelle aree di espansione intensiva C2, per le nuove costruzioni nell'intervento edilizio diretto valgono i seguenti indici:

4.1. Indice di utilizzazione fondiaria massimo:	0,7 mq/mq
4.2. Rapporto di copertura massimo:	30 %
4.3. Indice di permeabilità minimo:	20 %
4.4. Altezza massima del fronte:	m 10,00
4.5. Altezza massima dell'edificio:	m 11,00
4.6. Numero dei piani:	n. 4
4.7. Lotto minimo:	mq 600
4.8. Distanza dalle strade:	ARTICOLO 14, TABELLA "C"
5. La nuova previsione urbanistica sulle pp. ff. 810 e 801/2 in C.C. Masi, si trova in posizione prominente sul versante per quanto riguarda la visibilità da valle dell'abitato storico di Masi di Vigo e pertanto nella valutazione del progetto da parte della C.E.C. dovranno essere opportunamente valutati sia l'inserimento ambientale sia la tipologia edilizia della nuova costruzione che pur con l'utilizzo di materiali attuali dovrà mantenere le caratteristiche tradizionali degli edifici limitrofi in centro storico.
6. Non devono essere aperti nuovi accessi dalla S.P. 124 per la p.f. 840.

CAPITOLO VI

AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE PRIMARIO ED INCOLTI

- TAVOLA URBANISTICA E CENTRI ABITATI -

ART. 50 AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE PRIMARIO

1. Le aree per insediamenti produttivi del settore primario sono distinte in:
 - E1 - aree agricole di pregio (vedi art.38 Norme di Attuazione del PUP)
 - E2 - aree agricole (vedi art.37 Norme di Attuazione del PUP)
 - E2L - aree agricole di rilevanza locale
 - E2E - aree agricole edificabili
 - E3 - aree per impianti zootecnici
2. Sono riservate allo svolgimento delle attività previste dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, con richiamo al Titolo V Capo II della L.P. 15/2015 ed in particolare all'articolo 112 e il Titolo IV Capo I del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.
3. Per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della L.P. n. 15/2015 – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla L.P. n. 1/2008 o in precedenza dalla L.P. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19, della L.P. 15/2015, che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della L.P. n. 1/2008.
4. I limiti per i fabbricati ad uso abitativo sono fissati dalle norme di attuazione del PUP, articolo 37, in un massimo di 400 mc di volume lordo fuori terra, che non può essere oggetto di ulteriori ampliamenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 80 del regolamento urbanistico edilizio provinciale rispetto alla realizzazione di un'ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale del fondo.
5. Per quanto riguarda gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e gli edifici dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, vigono le disposizioni stabilite all'articolo 112 comma 11 della L.P. 15/2015, che ammette gli interventi di recupero di cui all'art. 77 della L.P. 15/2015.
6. Gli ampliamenti consentiti sono fissati ad un massimo del 20%, come previsto per la categoria della ristrutturazione dall'art. 77 della L.P. 15/2015.
7. È consentita la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari, come definite nel D.P.P. 8/61 Leg. in attuazione della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e della L.P. 11 marzo 2008 n. 2.
8. È prevista la possibilità di realizzare costruzioni accessorie (articolo 11 delle presenti norme) a servizio di edifici residenziali esistenti, anche se inseriti in zone non destinate all'insediamento.
9. È prevista la possibilità di realizzare manufatti di limitate dimensioni come definito agli articoli 37 e 38 del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dall'art.84 del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE.
10. Le modifiche dei perimetri delle aree agricole e agricole di pregio da parte dei PRG sono ammesse nei termini di quanto previsto all'articolo 38 con rimando al comma 9 dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP. Si evidenzia pertanto che l'individuazione cartografica e la disciplina del Piano urbanistico provinciale, al netto di quanto previsto dal citato articolo 37, prevalgono sulla pianificazione subordinata, anche ai fini dell'individuazione di eventuali aree per la compensazione ai sensi dell'articolo 38 comma 7 lettera b) delle norme di attuazione del PUP e articolo 112 comma 8 della L.P. 15/2015 e relativamente alle procedure autorizzative degli interventi in tali aree.

ART. 50/BIS AREE BOSCHIVE, A PASCOLO E A ELEVATA INTEGRITÀ'

1. Le aree per insediamenti produttivi del settore primario ed a elevata integrità, sono distinte in:
 - E4 -aree boschive e foresta demaniale
 - E5 - aree a pascolo
 - E6 - aree ad elevata integrità.
2. Sono riservate allo svolgimento delle attività previste dagli articoli 28, 39 e 40 delle norme di attuazione del PUP.

ART. 51 AREE AGRICOLE DI PREGIO "E1" (vedi art. 38 del PUP)

1. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP nel rispetto dei seguenti indici:
 - a) - Superficie minima coltivata delle aziende agricole non inferiore a ha 3,00, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola e zona agricola di pregio, anche se soggette a protezione paesaggistico ambientale.
 - Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,018 (vedi art. 112 comma 3 della L.P. 15/2015).
 - Lotto min. destinato a ospitare le costruzioni mq 2.000.

- Distanza minima dai confini del lotto vedi art.12 delle presenti N.D.A.
 - Distanza tra edifici vedi art.12 delle presenti N.D.A.
 - Altezza massima dell'edificio m 8,50 fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.
- b) - Superficie minima delle aziende a indirizzo esclusivamente zootecnico non inferiore a ha 6,00, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola, zona agricola di pregio o di difesa paesaggistica o pascolo.
- Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,009 (vedi art. 112 comma 3 della L.P. 15/2015).
 - Lotto minimo destinato ad ospitare le costruzioni mq 3.000.
 - Distanza minima dai confini del lotto vedi art.12 delle presenti N.D.A.
 - Distanza tra edifici vedi art.12 delle presenti N.D.A.
 - Altezza massima degli edifici m 6,50 fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.
2. È consentita comunque la costruzione di locali interrati uso deposito attrezzi per le aziende, nel rispetto della conformazione morfologica del terreno e limitando il più possibile i varchi per l'accesso evitando la costruzione di servizi igienici ed opere che richiedono interventi di urbanizzazione, corrente elettrica, strade o simili.
 3. Ove ai fini dell'edificazione siano computate aree ricadenti in zone agricole e agricole di pregio, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati nelle aree agricole. Le nuove costruzioni non possono mai essere collocate nelle aree di rispetto paesaggistico.
 4. Nelle zone agricole o silvo-pastorali l'apertura di nuove strade è consentita in base all'art. 113 della L.P. 15/2015.
 5. Per quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 – Aree agricole di pregio delle norme di attuazione del PUP e agli articoli 112 e 121 della L.P. 15/2015.
 6. È prevista la possibilità di realizzare manufatti di limitate dimensioni come definito agli articoli 37 e 38 del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dall'art.84 del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE.
 7. Sulla p.ed. 359 in C.C. Vigo, si ammette la commercializzazione di prodotti nei limiti di quanto ammesso dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, dall'articolo 116bis della l.p. 15/2015 e dall'articolo 82 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

ART. 52 AREE AGRICOLE "E2" (vedi art. 37 del PUP)

1. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 nel rispetto dei seguenti indici:
 - Superficie minima coltivata delle aziende ha 3,00, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola e in zona agricola di pregio o di difesa paesaggistica o pascolo.
 - Superficie minima del lotto destinato all'edificazione mq 2000.
 - Indice di utilizzazione fondiaria max mq/mq 0,018 (vedi art. 112 comma 3 della L.P. 15/2015).
 - Distanza minima dai confini del lotto vedi art.12 delle presenti N.D.A.
 - Distanza tra edifici vedi art.12 delle presenti N.D.A.
 - Altezza massima degli edifici m 8,50 fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.
2. È consentita la costruzione di locali interrati a uso deposito attrezzi, nel rispetto della conformazione morfologica del terreno e limitando il più possibile i varchi per l'accesso evitando la costruzione di servizi igienici ed opere che richiedono interventi di urbanizzazione, corrente elettrica, strade o simili.
3. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree ai fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco, depositati presso i competenti Uffici comunali.

4. Nelle zone agricole o silvo-pastorali l'apertura di nuove strade è consentita in base all'art. 113 della L.P. 15/2015.
5. Per quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 37 del PUP e agli articoli 112 e 121 della L.P. 15/2015.
6. È prevista la possibilità di realizzare manufatti di limitate dimensioni come definito agli articoli 37 e 38 del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dall'art.84 del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE.

ART. 53 AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE "E2L"

1. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 nel rispetto dei seguenti indici:

- Superficie minima coltivata delle aziende	ha 3,00, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola e in zona agricola di pregio o di difesa paesaggistica o pascolo.
- Superficie minima del lotto destinato all'edificazione	mq 2000.
- Indice di utilizzazione fondiaria max	mq/mq 0,018 come previsto dall'art. 112 comma 3 della L.P. 15/2015.
- Distanza minima dai confini del lotto min.	vedi art.12 delle presenti N.D.A.
- Distanza tra edifici min.	vedi art.12 delle presenti N.D.A.
- Altezza massima degli edifici	m 8,50 fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.
2. È consentita la costruzione di locali interrati a uso deposito attrezzi, nel rispetto della conformazione morfologica del terreno e limitando il più possibile i varchi per l'accesso evitando la costruzione di servizi igienici ed opere che richiedono interventi di urbanizzazione, corrente elettrica, strade o simili.
3. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree ai fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco, depositati presso i competenti Uffici comunali.
4. Nelle zone agricole o silvo-pastorali l'apertura di nuove strade è consentita in base all'art. 113 della L.P. 15/2015.
5. Per quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni all'art. 37 del PUP e agli articoli 112 e 121 della L.P. 15/2015.
6. È prevista la possibilità di realizzare manufatti di limitate dimensioni come definito agli articoli 37 e 38 del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dall'art.84 del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE.

ART. 54 AREE AGRICOLE "E2E"

1. L'area agricola edificabile "E2E" è precisata in cartografia con apposita delimitazione individuata nell'ambito di una fascia di circa m 100 misurati dai perimetri di insediamenti storici e di zone B e C e con esclusione dei siti assoggettati a vincoli di edificabilità per difesa paesaggistica di cui al precedente articolo 25.
2. Nelle aree agricole edificabili E2E l'edificazione deve essere strettamente relazionata alle attività connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alla gestione degli impianti agricoli. È ammessa anche la residenza dell'imprenditore agricolo a condizione che, in ogni caso, la SUN destinata all'attività agricola sia almeno il 50 % della SUN complessiva realizzato nel singolo lotto.
3. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario prima dell'inizio dei lavori. La cancellazione del vincolo può essere chiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio.
4. Nelle aree agricole edificabili E2E, per le nuove costruzioni nell'intervento edilizio diretto valgono i seguenti indici:

4.1. superficie minima del lotto facente corpo unico:	1500	mq
4.2. H -altezza massima del fabbricato:	9	m
4.3. H –altezza massima del fronte	8	m
4.4. IF -indice di fabbricabilità territoriale: in riferimento alla superficie accorpata, l'indice massimo consentito è pari a:	0,013	mq/mq

- 4.5. IF -indice di utilizzazione fondiaria: in riferimento alla superficie accorpata, l'indice massimo consentito è pari a 0,25 mq/mq
- 4.6. rapporto di copertura massima: 200 mq
- 4.7. tipologia. tradizionale o a malga, secondo la tipologia prevalente nella zona.
5. I richiedenti il permesso di costruire per interventi nelle aree agricole edificabili E2E devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli.
6. Per superficie accorpata si intende quella risultante dalla sommatoria di tutte le superfici delle aree considerate dal disposto dell'art. 112 della LP 4 agosto 2015 n. 15. Le superfici delle aree assoggettate a vincolo di salvaguardia ambientale e/o ricomprese in fascia di rispetto stradale, concorrono alla formazione del lotto minimo di cui al precedente comma 4.1 e alla determinazione degli indici di fabbricabilità di cui ai precedenti commi 4.3 e 4.4.
7. Nelle aree agricole edificabili E2E sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti alle condizioni riportate all'art. 16 delle presenti norme; è consentito in ogni caso l'ampliamento della residenza esistente alla data di entrata in vigore del PUP.

ART. 55 AREE PER IMPIANTI ZOOTECCNICI "E3"

1. Sono destinate ad accogliere volumi destinati ad aziende agricole, in modo da evitare l'abbandono delle campagne, ovvero ad evitare l'edificazione nelle aree agricole e creare un insieme insediativo rurale accorpato.
2. In tali aree sono consentite le attività di immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla I e II Sezione dell'apposito Albo.
3. Per quanto riguarda il tipo di attività ammesse e la realizzazione dell'unità abitativa, vale quanto previsto dall'articolo 37 del PUP.

Nelle aree per impianti zootecnici E3 è consentita la costruzione di depositi di attrezzature e prodotti agricoli, nonché la realizzazione di centri specializzati a fini agricoli e/o zootecnici.

4. Nelle aree E3, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici:

4.1	Indice di utilizzazione fondiaria	0,4 mq/mq
4.2	H -altezza massima dell'edificio:	11 m
4.3	H - altezza massima del fronte:	9,5 m
4.4	RC –rapporto di copertura max:	50 %
4.5	lunghezza massima dei fronti:	50 m
4.6	superficie minima del lotto facente corpo unico:	2000 mq
4.7	tipologia. tradizionale o a malga, secondo la tipologia prevalente nella zona.	
5. La distanza da fabbricati a destinazione abitativa dal limite della concimaia e del pozzetto di raccolta liquami dovrà essere non minore di m. 10;
6. Nelle aree per impianti zootecnici E3 sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti alle condizioni riportate all'art. 16 delle presenti norme; è consentito in ogni caso l'ampliamento della residenza esistente alla data del 23.03.2005.

ART. 56 AREE BOSCHIVE E FORESTA DEMANIALE "E4"

1. Come definito all'art. 40 del PUP, sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia e sono destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti derivati e servizi assicurati dal bosco. Per la definizione di bosco si fa riferimento all'articolo 2 della L.P. 11 del 23 maggio 2007.
2. Il PRG individua le aree a bosco sulla cartografia. Sono fatte salve le procedure previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" anche per i territori non previsti dal PRG come aree a bosco, ma che presentano le caratteristiche previste dalla legge provinciale (art. 2 - *Definizioni*, comma 1, lettera a), della L.P. n. 11/2007).
3. Nell'ambito delle aree a bosco è vietata l'edificazione, possono essere svolte le attività e realizzate le opere e gli interventi di sistemazione idraulico forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalla norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani.
4. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzate le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono essere oggetto di bonifica agraria (cambio

- coltura) previa autorizzazione ai sensi della L.P. 11/2007. I terreni agricoli ottenuti a seguito di bonifica agraria con cambio di coltura potranno essere utilizzati alla compensazione prevista al comma 7, art. 38 del PUP, in tema di rendicontazione urbanistica delle aree agricole di pregio. Sono esclusi i boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del P.U.P.
5. Nelle zone a bosco possono essere collocati, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, manufatti tecnologici quali vasche idriche, cabine elettriche ecc. nonché attrezzature pubbliche di tipo infrastrutturale primario. Gli interventi dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.
 6. Le foreste demaniali presenti sul territorio del Comune di Ton, sono desunte dalla cartografia del PUP ed opportunamente evidenziate con specifico tematismo. Gli interventi in tali aree sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del PUP.
 7. Nelle aree boschive E4, sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti alle condizioni riportate nel precedente articolo 16, con esclusione di ampliamento, di nuova residenza di qualunque tipo, di nuove attività produttive ed è esclusa anche la demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime.

ART. 57 AREE A PASCOLO "E5"

1. Sono aree a pascolo quelle da destinare o riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia, generalmente ricomprese negli ambiti delle aree boscate o ai margini delle aree agricole. Le aree a pascolo sono normate dall'articolo 39 del PUP.
2. In tali zone sono consentiti unicamente i seguenti interventi diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti:
 - 2.1 miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad essi connesse, con l'obbligo di non allargarle oltre a 3,00 m;
 - 2.2 opere di esbosco delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
3. Nelle aree a pascolo E5, sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti alle condizioni riportate nel precedente articolo 16, ma con esclusione di nuova residenza di qualunque tipo, di nuove attività produttive ed è esclusa la demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime.

ART. 58 AREE A ELEVATA INTEGRITA' "E6"

1. Sono aree ad elevata integrità quelle in cui, per ragioni altimetriche, orografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. Le aree ad elevata integrità sono soggette alla disciplina della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
3. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere e infrastrutture di interesse generale.
4. Nell'ambito delle aree a elevata integrità E6 sono vietati nuovi insediamenti residenziali e/o produttivi di qualsiasi natura e dimensione.
5. Nelle aree a elevata integrità E6, sono consentiti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti alle condizioni riportate nel precedente articolo 16, ma con esclusione di nuova residenza di qualunque tipo, di nuove attività produttive ed è esclusa la demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime.

CAPITOLO VII

AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO

- TAVOLA URBANISTICA E CENTRI ABITATI -

ART. 59 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO

1. Il PRG individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema urbanistico le zone produttive del settore secondario. Tali aree sono destinate allo svolgimento delle attività previste dall'art. 33 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi del settore secondario sono ammesse attività industriali, artigianali e di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
3. All'interno delle aree produttive la realizzazione delle unità abitative e delle foresterie è ammessa secondo quanto previsto dall'art. 33 del PUP e dal titolo IV capo II del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE.
4. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 10050/88.)
5. All'interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla normativa provinciale.
6. Nelle aree produttive del settore secondario e terziario le aree eccedenti la rapporto di copertura devono essere sistemate a verde per una superficie non inferiore al 10% dell'area totale del lotto e compatibilmente con le zone a parcheggio interrato dovranno essere dotate di un albero almeno ogni 50 mq di zona a verde.
7. Nelle aree produttive del settore secondario soggette a piano attuativo, l'amministrazione provinciale e/o comunale può riservare, fino ad un massimo del 15%, apposite aree per servizi e interventi puntuali nonché per servizi agli insediamenti produttivi.
8. Nelle aree produttive del settore secondario il PRG si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, se prescritti in cartografia, ovvero per intervento diretto se la prescrizione non è data.
9. Per i fabbricati e loro ruderi preesistenti alla data del 23.03.2005, nelle aree produttive del settore secondario o terziario, ancorché a destinazione diversa, valgono le disposizioni di cui all'articolo 16 delle presenti norme. In merito agli interventi su edifici dismessi o con destinazione diversa da quella produttiva vale quanto ammesso dalle norme di attuazione del PUP, dalla Legge provinciale per il governo del territorio e dal Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale
10. Le trasformazioni urbanistiche che interessino l'area D1 in località Castelletto a nord del Dosso di S. Margherita sono subordinate alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di un piano generale di riordino dell'assetto dei luoghi rapportato all'esposizione panoramica del sito, volto a garantire il corretto rapporto con il vicino biotopo della Rocchetta e con l'emergenza orografica del dosso latitante. A tal fine, si prescrive anche la previsione di una fascia alberata sulla scarpata a valle della medesima area D1.
11. Nelle aree produttive del settore secondario, gli interrati possono avere una superficie netta (misurata al netto delle murature) non superiore a 1,5 volte la superficie coperta massima di zona previsto dal PRG e, in ogni caso, mai superiore di 500 mq per la parte situata al di fuori della superficie coperta dei sovrastanti fabbricati.
12. Le aree produttive devono rispettare quanto previsto dall'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP.

ART. 60 AREE PRODUTTIVE LOCALI "D1"

1. Tali aree sono destinate allo svolgimento delle attività previste dall'art. 33 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario D1, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - 2.1. H -altezza massima dell'edificio: 11,00 m
 - 2.2. H - altezza massima del fronte: 9,50 m
 - 2.3. H – altezza massima dei silos 25,00 m
 - 2.4. H – altezza massima delle celle di carico 15,00 m
 - 2.5. RC rapporto di copertura massimo: 60%
 - 2.6. lotto minimo: 1500 mq
 - 2.7. lunghezza massima dei fronti: nessuna limitazione
 - 2.8. tipologia: tradizionale o a capannone, secondo la tipologia prevalente nella zona.
3. In relazione alla particolare morfologia della zona ed alle caratteristiche microclimatiche, nell'area produttiva del settore secondario D1 nelle località "Zamin" e "Castelet" non è consentito l'insediamento di attività produttive che, pur rispettando le disposizioni vigenti in materia di abbattimento degli inquinanti gassosi,

- possano emettere in atmosfera residui contenenti, soli e/o combinati tra loro e/o con altre sostanze, cloro, fosforo, silicio, nonché vernici o solventi.
4. In relazione all'area produttiva località "Ceramica" gli interventi di trasformazione del sedime sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente secondo le disposizioni dell'art. 26 delle presenti norme.
 5. Previa valutazione da parte dell'Autorità sanitaria competente e della Commissione edilizia comunale, in ordine all'incidenza ambientale ed alle opportunità connesse al trasferimento dal centro abitato di attività preesistenti residenti nel comune, le disposizioni del precedente comma 3 possono essere disattese.
 6. Le aree produttive locali devono rispettare quanto previsto dall'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP.

ART. 61 AREE PRODUTTIVE LOCALI DI PROGETTO "D1PR"

1. Tali aree sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività previste dall'art. 33 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario D1PR, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - 2.1. H -altezza massima dell'edificio: 11,00 m
 - 2.2. H - altezza massima del fronte: 9,50 m
 - 2.3. H – altezza massima dei silos 25,00 m
 - 2.4. H – altezza massima delle celle di carico 15,00 m
 - 2.5. RC rapporto di copertura massimo: 60%
 - 2.6. lotto minimo: 1500 mq
 - 2.7. lunghezza massima dei fronti: nessuna limitazione
 - 2.8. tipologia: tradizionale o a capannone, secondo la tipologia prevalente nella zona.
3. Le aree produttive locali di progetto devono rispettare quanto previsto dall'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP.
4. In fase di progettazione dovrà essere condotta un'attenta valutazione dello sviluppo planimetrico e altimetrico e delle opere di mitigazione rispetto al contorno al fine del miglior inserimento possibile sotto il profilo paesaggistico, anche prevedendo la posa di opportune alberature di mascheramento.

ART. 62 AREE PER ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE INDUSTRIALE "D2"

1. Tali aree sono destinate allo svolgimento delle attività di magazzinaggio, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli con le seguenti destinazioni d'uso:
 - 1.2. magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;
 - 1.3. impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli che non siano necessariamente annessi alle aziende agricole;
 - 1.4. magazzini frutta, deposito contenitori per la raccolta della frutta e relativi macchinari e servizi.
2. Nelle aree produttive del settore secondario a servizio delle attività agricole a carattere industriale D2, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici:
 - 2.1. H -altezza massima dell'edificio: 15,00m
 - 2.2. H - altezza massima del fronte: 13,50 m
 - 2.3. RC rapporto di copertura massimo: 50%
 - 2.4. lunghezza massima dei fronti: nessuna limitazione
 - 2.5. lotto minimo: 5000 mq
 - 2.6. tipologia: tradizionale o a capannone, secondo la tipologia prevalente nella zona.

ART. 63 AREE ALBERGHIERE "D3"

1. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.
2. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico definiti dalla L.P. 15 maggio 2002, n. 7 e s.m.
3. Nelle aree per attività alberghiere D3 valgono i seguenti indici:

- | | | |
|------|--|---|
| 3.1. | H -altezza massima dell'edificio: | 15,00 m |
| 3.2. | H - altezza massima del fronte: | 13,50 m |
| 3.3. | Numero dei piani massimo: | 5 |
| 3.4. | IF -indice di utilizzazione fondiaria: | 0,8 mq/mq |
| 3.5. | RC rapporto di copertura massimo: | 25% |
| 3.6. | lunghezza massima dei fronti: | nessuna limitazione |
| 3.7. | tipologia: | tradizionale, secondo la tipologia prevalente nella zona. |
| 3.8. | | SUN per alloggio del gestore: vale quanto definito dall'articolo 119 della L.P. 15/2015 e dal titolo IV, capo III del Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale. |
4. Per ampliamento di alberghi esistenti, gli standard per aree di parcheggio sono regolamentati dal titolo II capo III del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE.

ART. 64 AREE COMMERCIALI "D4"

1. Sono aree destinate prevalentemente ad accogliere attrezzature commerciali.
2. Nelle aree per attività commerciali D4 valgono i seguenti indici

2.1.	H -altezza massima dell'edificio:	15,00 ml
2.2.	H - altezza massima del fronte:	13,50 ml
2.3.	Numero dei piani massimo:	5
2.4.	IF -indice di utilizzazione fondiaria:	0,8 mq/mq
2.5.	RC rapporto di copertura massimo:	70 %
2.6.	lotto minimo:	5000 mq
2.7.	lunghezza massima dei fronti:	nessuna limitazione
2.8.	tipologia:	tradizionale, secondo la tipologia prevalente nella zona.

ART. 65 IMPIANTI PER AZIENDE AGRICOLE A CARATTERE INDUSTRIALE "D5"

1. Sono aree destinate prevalentemente ad accogliere attrezzature tecnologiche normalmente regolamentate nel capitolo IX con le infrastrutture territoriali. Le aree D5 individuano i siti nei quali, oltre alle infrastrutture previste nel capitolo IX, possono essere collocati i servizi logistici connessi alle infrastrutture medesime quali uffici con relativi servizi e depositi come prevede questo capitolo all'art.59.
2. Nelle aree per attività commerciali D5 valgono i seguenti indici

2.1.	H -altezza massima dell'edificio:	7,00 ml
2.2.	H - altezza massima del fronte:	6,00 ml
2.3.	RC rapporto di copertura massimo:	60 %.

ART. 66 PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Il settore commerciale è regolato dai seguenti articoli ai sensi delle disposizioni in materia stabilite dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 66.1

Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) così come modificate dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 678 del 9 maggio 2014 di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà automaticamente (d'ufficio) senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 66.2

Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm. In particolare, per il comune di Ton, si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Punto 1 - *Tipologie commerciali e definizioni* - dei criteri di programmazione urbanistica commerciale.

- a) **commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) **esercizi di vicinato:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
- c) **medie strutture di vendita:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati;
- d) **grandi strutture di vendita:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
- e) **centro commerciale al dettaglio:** una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali;
- f) **superficie di vendita:** l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
- g) **commercio all'ingrosso:** l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
- h) omissis

Art. 66.3

Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.**

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- a) Aree per attività agricole, agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 50 delle presenti norme.
- b) Aree a parcheggio fatte salve le attività previste dall'articolo 66 delle norme di attuazione del PRG.
- c) Aree a verde pubblico.
- d) Aree per servizi e attrezzature pubbliche.
- e) Aree a verde privato.
- f) Fasce di rispetto.

Art. 66.4

Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118 comma 3 della L.P. 15/2015.

Art. 66.5

Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 66.6

Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 66.7

Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multi servizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 66.8

Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

². All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 66.9

Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 66.10

Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 66.11

Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti

¹. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 66.12

Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 66.13

Valutazione di impatto ambientale

¹. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

CAPITOLO VIII

AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E PERTINENZE PRIVATE

- TAVOLA URBANISTICA E CENTRI ABITATI -

ART. 67 AREE PER SERVIZI PUBBLICI

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione delle aree per servizi pubblici con delimitazione particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto.
2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia le diverse aree per servizi ed attrezzature pubbliche e pertinenze private precisandone unicamente le varie categorie di appartenenza.
3. Le aree per servizi pubblici si suddividono in:
 - 3.1. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI F1
 - 3.2. AREE PER VERDE PUBBLICO F2
 - 3.3. SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITA' F5
4. In mancanza di specificazione delle destinazioni d'uso, nelle aree per nuovi servizi pubblici l'utilizzazione è libera, purché compresa fra quelle riportate nei precedenti commi.
5. Una percentuale del 20% di area non edificata sarà sistemata a verde.
6. All'interno delle aree per servizi pubblici deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla normativa provinciale.
7. Le opere da realizzare nelle aree per servizi pubblici di cui al presente capitolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.
8. E' ammessa la deroga alle norme relative a queste zone al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico.
9. Nelle aree per servizi pubblici è consentita l'installazione di coperture pneumatiche e/o strutture rigide fissate al suolo, purché siano a carattere provvisorio e siano autorizzate dal Sindaco. Tali strutture non sono considerate costruzioni; pertanto non sono soggette agli indici urbanistici ed edilizi di zona.
10. Per i fabbricati e loro ruderi preesistenti alla data del 23.03.2005, nelle aree per servizi ed attrezzature pubbliche e pertinenze private, ancorché a destinazione diversa, valgono le disposizioni di cui all'articolo 16 delle presenti norme, fatte salve le limitazioni eventualmente prescritte dalla categoria tipologica di intervento d'appartenenza per gli edifici ricompresi negli insediamenti storici. Gli interventi ammessi in aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione sono quelli previsti dall'articolo 8 del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE e dagli articoli 48 e 49 della L.P 15/2015.
11. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, si prevedano degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio.

ART. 68 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI "F1"

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione delle pubbliche attrezzature urbane, cioè degli edifici sociali per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, lo sport, la pubblica amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti di interesse generale quali scuole, chiese, ecc... Non ne sono specificate le funzioni specialistiche, essendo possibili diverse destinazioni all'interno delle varie aree F1.
2. L'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - 2.1. indice di utilizzazione fondiaria: 0,5 mq/mq
 - 2.2. RC rapporto di copertura massimo: 50 %
 - 2.3. altezza massima del fronte: 7,50 m
 - 2.4. altezza massima dell'edificio: 8,50 ml
 - 2.5. numero dei piani massimo: 2
 - 2.6. lunghezza massima dei fronti: 30 m
 - 2.7. SUN max ammessa 1670 mq

ART. 69 AREE PER VERDE PUBBLICO "F2"

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione delle aree a verde pubblico con delimitazione particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto.
2. nelle aree per verde pubblico è ammessa la costruzione di fabbricati per gli usi specificati ai seguenti commi con SUN massima di mq 150 per ogni singola area ed altezza massima dell'edificio di m 4,00.
3. Oltre alla SUN ammessa al precedente comma 2, per ogni singola area è sempre consentita la costruzione di un chiosco con SUN massima di mq 30 e altezza massima dell'edificio di m 4,00, ad integrazione della

destinazione di zona, quali attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e la vendita di oggetti di interesse turistico, ecc.

4. Nella località **Ronc** evidenziata nelle tavole TSU con apposito tematismo, ogni intervento deve essere subordinato ad uno specifico studio riguardante i crolli rocciosi rispetto ai quali dovranno essere valutate opportune opere di difesa.
5. Nell'area in pp. ff. 779/1, 781 e 780/1 C.C. Masi, individuata nelle tavole TSU con apposito tematismo ogni intervento edilizio deve essere subordinato ad uno specifico studio riguardante i crolli rocciosi rispetto ai quali dovranno essere valutate opportune opere di difesa.

ART. 70 AREE A VERDE PRIVATO "F4"

1. Le aree destinate a verde privato dal PRG sono aree di pertinenza di edifici destinate ad uso agricolo e/o ortivo e/o incolti e/o sistemate semplicemente a prato o giardino che, in relazione alla loro entità spaziale, ovvero alla loro esposizione panoramica, ovvero alla presenza di alberature, sono da mantenere a verde in funzione della valenza ambientale di tali aree e, in definitiva, dell'interesse pubblico al loro mantenimento.
2. Le aree a verde privato sono inedificabili. Tuttavia è ammessa la costruzione di costruzioni accessorie nei limiti ed alle condizioni ammesse al precedente articolo 11 ad uso degli edifici dei quali le aree a verde costituiscono pertinenza. Nelle aree a verde privato sono ammessi gli ampliamenti di **SUN** dei fabbricati esistenti dei quali le aree a verde privato costituiscono pertinenza qualora tali ampliamenti siano possibili in base alle specifiche disposizioni delle presenti norme.
3. Qualsiasi modifica delle alberature che non rientri nella normale conduzione agraria o di giardinaggio, nonché le opere di manutenzione straordinaria, costruzione, ricostruzione dei percorsi e delle costruzioni accessorie ricompresi nelle aree a verde privato sono assoggettate ad autorizzazione del Sindaco. In funzione della salvaguardia del verde, il Sindaco può imporre soluzioni diverse rispetto a quelle proposte dai privati, ovvero anche vietare le trasformazioni medesime.
4. Nelle aree a verde privato ricadenti in aree a pericolosità elevata o moderata della carta di sintesi della pericolosità (CSP) e in ambito fluviale ecologico, l'edificazione è subordinata alle previsioni delle norme della CSP.
5. Nell'area in pp. ff. 115/1 e 115/2 C.C. Vigo, individuata con apposito tematismo nelle tavole TSU, qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di volumi interrati deve provvedere alla raccolta delle acque intercettate e convogliarle nella rete comunale.

ART. 71 SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITA' "F5"

1. Si tratta della realizzazione o valorizzazione di punti di vista e sosta, panoramici, da attrezzare con panchine o altri elementi di arredo e con la messa a dimora di masse arboree compatte o di filari alberati, per la fruizione pubblica dell'area, il godimento visivo delle bellezze naturali e la sosta di automezzi.
2. Tutti gli interventi puntuali di cui al presente articolo, costituiscono interventi di interesse pubblico da realizzare su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio e da finanziare con risorse pubbliche, ma senza escludere il concorso di risorse private.
3. Le sistemazioni a verde di cui al precedente comma 1 dovranno comunque rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articoli 26, 27) e dovranno essere soggette a regolare manutenzione che ne contenga l'accrescimento, in modo da non creare pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale sulla viabilità provinciale.

CAPITOLO IX

INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO - TAVOLA URBANISTICA E CENTRI ABITATI -

5.4. Nelle fasce di rispetto "A" e "B" è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio; è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione. A tal fine, in sede autorizzatoria o concessoria ovvero in sede di approvazione dei progetti di opere pubbliche deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie.

6. CENTRI RACCOLTA MATERIALE. "CRM"

Sono centri appositamente attrezzati a ricevere ogni tipo di rifiuto urbano differenziato. I cittadini potranno conferire presso i CRM tutti quei rifiuti che normalmente non possono essere depositati nei tradizionali cassonetti. In tali aree è consentita la costruzione dei manufatti necessari allo svolgimento dell'attività, quali tettoie e uffici, oltre alla dislocazione di appositi container per la raccolta dei rifiuti.

7. PRESIDI SANITARI. "PS"

Sono destinate al deposito ed alla vendita di presidi sanitari. La realizzazione e l'esercizio di tali attività sono soggette alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alla Circolare del M.S. 30 aprile 1993, n. 15 - caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari-. Vi sono ammesse le costruzioni strettamente necessarie all'esercizio dell'attività. Per tali costruzioni valgono le disposizioni. seguenti:

- 7.1. altezza massima dell'edificio: 8,00 m
7.2. SUN massima 350 mq per ogni singola area.

8. DISCARICA D'INERTI. "DI"

La realizzazione e l'esercizio di tale attività sono soggetti alle disposizioni di legge in materia. Vi sono ammesse costruzioni a carattere precario nella misura strettamente necessaria all'esercizio dell'attività, quali box per il personale addetto e per il deposito di attrezzature. Per tali costruzioni valgono le disposizioni. successive:

- 8.1. altezza massima dell'edificio: 8,00 m
8.2. SUN massima 350 mq per ogni singola area.

9. LINEE ELETTRICHE.

Il PRG ne individua le linee dorsali principali. Lungo i tracciati delle linee elettriche, anche se non evidenziate in cartografia, le attività previste dal PRG possono essere mantenute e vi possono essere realizzate le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ammesse nelle singole zone interessate subordinatamente al rispetto delle limitazioni e servitù previste dalle disposizioni di legge in materia. In particolare, si richiamano le disposizioni di cui al capo IV della DPGP 29.06.2000, n. 13-31 Leg. art. 16, come modificata dall'art. 3 del DPP 25.09.01, n. 30-81 Leg. e dal DPGP 13.05.2002, n. 8-98 Leg. e 03.04.2003, n. 6-127 Leg., che, fino all'entrata in vigore degli adeguamenti alla legge 31/2001 o delle nuove direttive provinciali, rimanda alle seguenti norme:

- art. 5 del DPCM 23.04.1992: per l'elettrodotto da 132 KV in località Rocchetta la distanza minima di qualunque conduttore della linea rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati è di 10 metri.
- art. 16, comma 1 quater e quinquies e art. 10, comma 2, lettera c) DPGP 29.06.2000, n. 13-31 Leg.: in prossimità degli impianti d'elettrodotti esistenti, la realizzazione di asili nido, di parchi gioco, di altri spazi destinati all'infanzia è consentita solo rispettando le distanze di cui all'allegato C qui riportato e, di converso, le medesime distanze devono osservarsi nella realizzazione di nuovi impianti d'elettrodotti in prossimità delle medesime strutture:

KV	Terna singola	Doppia terna non ottimizzata	Doppia terna ottimizzata
380	100	150	70
220	70	80	40
132	50	70	40

- Artt. 16, comma 1 bis e art. 10, comma 2, lettera c) DPGP 29.06.2000, n. 13-31 Leg.: il disposto del precedente punto 6.2 vale anche per l'ampiezza dei corridoi per nuovi impianti d'elettrodotti, sia nei confronti dei medesimi spazi destinati all'infanzia, sia riguardo a destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, aree verdi attrezzate o comunque di edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a 4 ore.

- Artt. 10 della DPGP 29.06.2000, n. 13-31 Leg, per le linee con tensione nominale superiore a 30 KV, con rimandi al DPCM 23.04.1992 per le tensioni superiori a 132 KV ed al DPCM 16.01.1991 e 21.03.1988 per le tensioni inferiori a 132 KV.

10. CENTRALINE IDROELETTRICHE. "CIE"

Il PRG individua le aree destinate ad accogliere le attrezzature per la produzione di energia idroelettrica. Tali aree sono addossate a pareti montuose all'interno delle quali dovranno essere realizzate in galleria le opere destinate alla produzione dell'energia, dalle turbine agli alternatori, nonché i servizi per il personale addetto ed i depositi. Le opere di distribuzione dell'energia potranno essere realizzate su piazzali esterni. Le condotte di adduzione dell'acqua in pressione e quelle di scarico dovranno essere totalmente interrato. Le opere da realizzare in galleria con i relativi accessi, sottostanti ad aree con diversa destinazione urbanistica, sono ammesse indipendentemente dalla destinazione della zona sovrastante.

11. ACQUEDOTTO. "A"

Nella relazione illustrativa del PRG sono individuati i tracciati della dorsale principale dell'acquedotto e le aree destinate alle opere di presa e serbatoi. In corrispondenza delle opere di presa, dei serbatoi e lungo i tracciati dell'acquedotto, anche se non evidenziati in cartografia, le attività previste dal PRG sono subordinate al rispetto delle norme in materia di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m., nonché alle norme stabilite con disposizione del M.LL.PP. 4 febbraio 1977, DPR. 3 luglio 1982, n. 515, DPR 24 maggio 1988, n. 236 e s.m..

12. METANODOTTO. "M"

Il PRG individua i tracciati della dorsale principale del metanodotto e le aree di sottostazioni di controllo. Lungo i tracciati del metanodotto, anche se non evidenziati in cartografia, le attività previste dal PRG sono subordinate al rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.M. 24.11.1984 e s.m.

13. DEPOSITI GAS. "GAS"

Il PRG individua i siti destinati al deposito del gas liquefatto in contenitori interrati che, in relazione alla loro capacità, comportano distanze di sicurezza interne ed esterne diversamente stabilite dai Decreti Ministeriali che regolano l'installazione e l'esercizio di tali impianti: Il D.M. 01.03.1984 ed il D.M. 13.10.1994, rispettivamente per i depositi con capacità inferiore o superiore ai 5 mc.

ART. 75 AREE PER PARCHEGGI "G3"

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.
2. La realizzazione delle aree a parcheggio individuate dal PRG è d'iniziativa pubblica. Vi sono ammesse esclusivamente le opere concernenti gli apprestamenti tecnici per il funzionamento del parcheggio. All'interno delle aree di conservazione, le aree per parcheggi di iniziativa pubblica sono da inserire nell'ambito di attuazione dei Piani di Recupero.
3. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati. Nel caso di parcheggi multipiano interrati o seminterrati potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo parziale del parcheggio da parte di privati.
4. Nelle fasce di rispetto stradale le aree per la sosta e le manovre devono essere, possibilmente, protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi nel rispetto delle regole (distanze dal confine stradale ed altezze) stabilite dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
5. Nei due parcheggi posti nelle vicinanze di Castel THUN, individuati con apposito tematismo, è possibile la realizzazione di strutture limitate ai soli servizi igienici, al fine di soddisfare le esigenze dei visitatori. In fase di progettazione dovrà essere condotta un'attenta valutazione dello sviluppo planimetrico e altimetrico e delle opere di mitigazione rispetto al contorno al fine del miglior inserimento possibile sotto il profilo paesaggistico.

ART. 76 AREE PER PARCHEGGI "G3*"

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.
2. La realizzazione delle aree a parcheggio individuate dal PRG è d'iniziativa pubblica. Vi sono ammesse esclusivamente le opere concernenti gli apprestamenti tecnici per il funzionamento del parcheggio e manufatti di limitata volumetria con funzione di chiosco per il ristoro, la vendita di prodotti tipici, info Point e biglietteria.
3. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati. Nel caso di parcheggi multipiano interrati o seminterrati potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo parziale del parcheggio da parte di privati.

4. Nelle fasce di rispetto stradale le aree per la sosta e le manovre devono essere, possibilmente, protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi nel rispetto delle regole (distanze dal confine stradale ed altezze) stabilite dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
5. L'area riservata ai manufatti non potrà superare il 5% dell'area destinata a parcheggio.
6. I manufatti dovranno avere un'altezza massima di m 5,00.
7. I manufatti dovranno essere aggregati, privilegiandone la costruzione sul sedime delle vasche esistenti dismesse.
8. La tipologia dei manufatti dovrà essere rispettosa dell'ambiente, dovrà prevedere materiali tradizionali e sarà valutata dalla C.E.C., su proposta dei richiedenti.

ART. 77 AREE DI PROTEZIONE CIMITERIALE "G4"

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di fasce di rispetto cimiteriale, si assumono le disposizioni di cui all'articolo n. 62 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e dall'articolo n. 9 del Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale.

ART. 78 AREE DI RISPETTO DEI POZZI E AREE DI RISPETTO IDROGEOLOGICO DELLE SORGENTI

1. Per le distanze dai corsi d'acqua valgono le norme di cui alla L.P.8.07.1976 n.18.
2. Per ogni intervento vige il rispetto della Carte delle risorse idriche approvata con DGP n. 1941 del 12 ottobre 2018.

ART. 79 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DELLE RISORSE IDRICHE

1. Per le distanze dai corsi d'acqua valgono le norme di cui alla L.P. 8.07.1976, n.18.
2. Per le aree di protezione fluviale vale quanto previsto dall'art. 23 delle norme di attuazione del PUP.
3. Per ogni intervento vige il rispetto della Carta delle Risorse Idriche ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008, aggiornata con deliberazione n. 2779 del 14 dicembre 2012 e relativo regolamento di attuazione (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg).
4. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'articolo 9 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli articoli n. 28 e n. 29 del capo V delle norme di attuazione del PGUAP.
5. Gli interventi di sistemazione idraulico forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'articolo 89 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
6. Gli interventi ammessi negli ambiti fluviali distinti tra quelli possibili nell'ambito elevato, mediocre e basso, sono quelli previsti dal capo IV delle norme di attuazione del PGUAP.
7. Per quanto riguarda gli ambiti fluviali di interesse ecologico si fa specifico riferimento al capo VI - Art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP (Ambiti fluviali di interesse paesaggistico). In particolare:
4. **Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata:** le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi **incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica**, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
5. **Ambiti fluviali ecologici con valenza minore:** in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree **non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili**. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale.

Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico.

8. Per i corsi d'acqua per i quali non è stato definito alcun ambito di interesse ecologico ai sensi del PGUAP, va comunque mantenuta un'area di protezione non inferiore a m 10. Si ravvisa l'opportunità di mantenere lungo tutti i corsi d'acqua la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 D.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia.
9. Qualora siano autorizzati o autorizzabili al fine del vincolo sulle arre di protezione dei corsi d'acqua, gli interventi sui fabbricati esistenti previsti all'articolo 16 delle presenti norme, sono sempre consentiti.

CAPITOLO X

NORME GENERALI

ART. 80 VARIANTI PERIODICHE

1. Il PRG può essere variato secondo quanto previsto dall'articolo 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.
2. In occasione della revisione periodica, il Comune può prendere in esame eventuali proposte provenienti da privati, Enti e Associazioni operanti nel territorio comunale, che saranno in ogni caso sottoposte anche al parere del Consiglio Comunale.
3. Con anticipo di un anno il Comune può comunicare ai proprietari delle aree edificabili, qualsiasi variante al PRG in vigore, intimando l'utilizzo edilizio delle aree stesse e riservandosi nella successiva variante il titolo di stralciare i lotti non usufruiti. Lo stralcio può essere applicato ai lotti titolati all'edificazione da almeno 5 anni dalla data di adozione del PRG.

ART. 81 AREE INEDIFICABILI CON SPECIFICO RIFERIMENTO NORMATIVO – ARTICOLO 45 DELLA L.P. 15/2015

1. Sono aree trasformate da aree destinate all'insediamento, in aree inedificabili su richiesta degli interessati ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. 15/2015.
2. Nelle tavole cartografiche del PRG sono state evidenziate le aree rese inedificabili con la precedente variante non sostanziale al PRG, che è entrata in vigore il 10.08.2018. Tale data corrisponde anche all'inizio dell'inedificabilità di suddette aree.
3. Nelle tavole cartografiche del PRG sono evidenziate le aree rese inedificabili con la variante generale al PRG, a far data dal 17.01.2022. Tale data corrisponde anche all'inizio dell'inedificabilità di suddette aree.

ART. 82 DEROGHE

1. Alle indicazioni e prescrizioni del presente P.R.G. è possibile derogare secondo quanto previsto al titolo IV capo VI articoli 97 e 98 della L.P.15/2015 e il titolo III capo VIII del REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE.
2. Nessun permesso di costruire in deroga potrà essere concesso nel caso di edifici destinati dal P.R.G., a restauro.

ART. 83 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., tanto negli elaborati grafici quanto nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G.
2. Quanto non è esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Nelle aree sottoposte a piani attuativi, fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento di edifici esistenti. È escluso qualsiasi aumento di SUN, salvo precisazioni specifiche di zona.

Il tecnico

